



Orizzonte by Credemvita - Garantito

Assicurazione sulla vita di tipo multiramo a vita intera
e a premio unico - Tariffa 65116

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE COMPRENSIVE DI:

- Glossario
- Limiti Regolamento ISVAP n. 38/2011
- Contraenti collegati Regolamento ISVAP n. 38/2011
- Regolamento della Gestione Separata Credemvita Orizzonte e Regolamento del Fondo Interno Credemvita Orizzonte
- Proposta di assicurazione (fac-simile)

da consegnare al potenziale Contraente prima della sottoscrizione del modulo di proposta e da leggere attentamente

Documento redatto secondo le linee guida "Contratti Semplici e Chiari" del tavolo tecnico

ANIA - Associazioni Consumatori - Associazioni Intermediari

Edizione CRV8989T1025

Data di ultimo aggiornamento 27/10/2025

Introduzione

ORIZZONTE BY CREDEMVITA - Garantito è un contratto di investimento assicurativo di tipo multiramo a **vita intera** e a **Premio Unico** che non prevede la possibilità di effettuare **versamenti aggiuntivi**.



QUESTO PRODOTTO FA PER TE SE:

- Intendi investire una somma almeno pari ad **40.000 Euro** in un prodotto multiramo che consente di investire il premio versato, secondo i limiti di investimento definiti nelle **Condizioni di Assicurazione**, in parte in una componente di **Gestione Separata Credemvita Orizzonte** e in parte in quote del **Fondo Interno Credemvita Orizzonte**
- Vuoi ottenere vantaggi in termini di **efficienza fiscale** o di **pianificazione successoria**
- Hai un **livello di esperienza e conoscenza** almeno di base dei prodotti di investimento assicurativi
- Hai un **orizzonte temporale di investimento di medio termine (almeno 4 anni)**
- Hai una **bassa tolleranza al rischio finanziario**



QUESTO PRODOTTO NON FA PER TE SE:

- Hai un **orizzonte temporale di investimento di breve termine**
- La **persona assicurata ha già compiuto 84 anni**

ORIZZONTE BY CREDEMVITA - Garantito è un prodotto di investimento assicurativo classificato come **complesso**, con un livello di complessità contenuto, caratterizzato da una struttura di investimento con opzioni limitate.

Il **Contratto** prevede **Prestazioni Assicurative in caso di Riscatto e in caso di Morte dell'Assicurato**.

Il valore della prestazione assicurativa, nella Prima Fase (primi sette anni dalla Data di Decorrenza), è direttamente collegato:

- Per il 60% del Premio Versato, ai rendimenti della **Gestione Separata Credemvita Orizzonte**;
- Per il 40% del Premio Versato, all'andamento del **Fondo Interno Credemvita Orizzonte**.

Nella Seconda Fase (dopo i primi sette anni dalla Data di Decorrenza), il valore della prestazione assicurativa è direttamente collegato solo ai rendimenti della **Gestione Separata Credemvita Orizzonte**.

Il **Contratto ORIZZONTE BY CREDEMVITA - Garantito** rientra nella categoria dei **prodotti di investimento assicurativo**. Si tratta di prodotti assicurativi il cui **valore all'evento assicurato o in caso di riscatto** risulta esposto, **in tutto o in parte**, in modo diretto o indiretto, alle **fluttuazioni del mercato finanziario**.

Il **Contratto** è a vita intera e prevede il versamento di un premio unico minimo di 40.000 euro; non sono ammessi versamenti aggiuntivi.

Il **Contratto ORIZZONTE BY CREDEMVITA - Garantito** prevede una Garanzia Finanziaria del Premio Versato, con le seguenti modalità:

- In caso di decesso dell'Assicurato, se il decesso è intervenuto nella Prima Fase, è garantita ai Beneficiari la liquidazione di una somma almeno pari al 100% del Premio Versato, al netto di eventuali riscatti parziali. Se il decesso è intervenuto nella Seconda Fase, è garantito il maggior valore tra il Capitale Maturato al termine della Prima Fase a seguito di Switch Automatico ed il Premio Versato, al netto di eventuali riscatti parziali.
- In caso di riscatto, parziale o totale, esercitato in una Finestra di Riscatto Garantito di 90 giorni al termine della quarta ricorrenza annua della Data di Decorrenza, è garantita una somma almeno pari al 90% del Premio Versato, al netto di eventuali riscatti parziali.
- In occasione della settima ricorrenza annua della Data di Decorrenza, il Contraente avrà la facoltà di riscattare, parzialmente o totalmente il Contratto e, in tal caso, è garantita una somma almeno pari al 100% del Premio Versato, al netto di eventuali riscatti parziali. Qualora il Contraente non eserciti il riscatto totale, la quota del 40% investita nel Fondo Interno è automaticamente trasferita nella Gestione Separata tramite Switch Automatico; a tale data il Capitale Assicurato corrisponderà almeno al 100% del Premio Versato, al netto di eventuali riscatti parziali;

- In caso di riscatto, parziale o totale, esercitato in una Finestra di Riscatto Garantito di 60 giorni al termine della settimana ricorrenza annua della Data di Decorrenza e/o al termine di ciascuna ricorrenza annua successiva, è garantito il maggior valore tra il Capitale Maturato al termine della Prima Fase a seguito di Switch Automatico ed il Premio Versato, al netto di eventuali riscatti parziali.

Il Riscatto, parziale o totale, è esercitabile decorso un anno dalla Data di Decorrenza ed è inibito prima di tale data. In caso di Riscatto, parziale o totale, esercitato in momenti diversi da quelli indicati per le Finestre di Riscatto Garantito, il valore del Capitale Maturato può risultare inferiore al Premio Versato, in quanto esposto, in tutto o in parte, alle fluttuazioni dei mercati finanziari.

Al fine di facilitare la lettura delle presenti *Condizioni di Assicurazione* da parte del *Contraente*, Credemvita S.p.A. ha utilizzato un linguaggio semplice e diretto, corredandole di:

GLOSSARIO E GLOSSARIO GIURIDICO

Indica il significato dei principali termini utilizzati nelle *Condizioni di Assicurazione* e riporta il testo di alcuni articoli del Codice Civile e del Codice delle Assicurazioni Private menzionati.

TABELLE ESEMPLIFICATIVE

Illustrano al *Contraente* i passaggi più complessi e significativi del prodotto, con particolare riferimento a:

- le **Prestazioni Assicurative**;
- l'**investimento** dei premi versati.

Credemvita S.p.A. ha, inoltre, utilizzato **icone** nell'Indice e nel corpo delle *Condizioni di Assicurazione* per rendere maggiormente intuitive e riconoscibili le singole sezioni delle *Condizioni di Assicurazione*.

INFORMAZIONI UTILI

Il *Contraente* deve, inoltre, prestare particolare e specifica attenzione alle parti delle presenti *Condizioni di Assicurazioni* evidenziate con **caratteri di particolare evidenza**.

CONTATTI UTILI





NUMERO VERDE GRATUITO

800 - 27.33.36

ASSISTENZA CLIENTI - Per ricevere maggiori informazioni sul tuo Contratto di Assicurazione puoi contattare il numero verde gratuito 800 - 27.33.36. Il servizio con operatore è attivo dal lunedì al giovedì dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 17:30, il venerdì dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 16:00.

Indice

GLOSSARIO	1
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE	1
 1 CHE COSA È ASSICURATO	1
1.1 PRESTAZIONE ASSICURATIVA	1
 2 CHE COSA NON È ASSICURATO E LIMITI	3
2.1 CHE COSA NON È ASSICURATO	3
2.2 LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI	3
 3 QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE	3
3.1 COSA SI DEVE FARE PER ATTIVARE IL CONTRATTO	3
3.2 DURATA	4
 4 INFORMAZIONI SUL PREMIO	4
4.1 DEFINIZIONE E DETERMINAZIONE DEL CAPITALE INVESTITO	4
4.2 VALORE UNITARIO DELLE QUOTE DEL FONDO INTERNO (CAPITALE INVESTITO NEL FONDO INTERNO)	5
4.3 RIVALUTAZIONE ANNUA DEL CAPITALE INVESTITO NELLA GESTIONE SEPARATA	5
4.4 CRITERI DI CALCOLO DELLA RIVALUTAZIONE DEL CAPITALE ASSICURATO	6
4.5 CRITERI DI CALCOLO DELLA RIVALUTAZIONE DEL CAPITALE ASSICURATO IN CASO DI MORTE	6
4.6 MODALITÀ DI PAGAMENTO DEI PREMI	7
 5 ALTRE INFORMAZIONI SULL'INVESTIMENTO DEL PREMIO	7
5.1 TRASFERIMENTO DAL FONDO INTERNO ALLA GESTIONE SEPARATA (SWITCH AUTOMATICO)	7
 6 COSTI	7
6.1 COSTI SUI PREMI	7
6.2 COMMISSIONI DI GESTIONE	7
6.2.1 COSTI RELATIVI ALLA GESTIONE DEL FONDO INTERNO	7
6.2.2 COMMISSIONE DI GESTIONE ANNUA APPLICATA MEDIANTE PRELIEVO SUL RENDIMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA	7
6.3 COSTI PER L'OPERAZIONE DI RISCATTO	8
6.4 COSTI PER L'OPERAZIONE DI SWITCH AUTOMATICO	8
6.5 TASSE E IMPOSTE	8
 7 COME POSSO REVOCARE/RECEDERE/ RISCATTARE IL CONTRATTO?	8
7.1 REVOCA	8
7.2 RECESSO	8
7.3 RISCATTO	9
7.3.1 RISCATTO NELLE FINESTRE DI RISCATTO GARANTITO	10
7.3.2 COME RICHIEDERE IL RISCATTO	16
 8 BENEFICIARI	16
8.1 CONTESTAZIONI RIGUARDANTI I BENEFICIARI	17
8.2 DESIGNAZIONE, REVOCA, MODIFICA DEI BENEFICIARI	17

	9	OBBLIGHI DELLE PARTI	18
	10	CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO E LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI	18
	10.1	PAGAMENTI DI CREDEMVITA	20
	11	COMUNICAZIONI	21
	11.1	COMUNICAZIONI DEL CONTRAENTE	21
	11.1	INFORMATIVA AL CONTRAENTE	21
	11.1	AREA RISERVATA - HOME INSURANCE	21
	12	NORME FINALI	22
	12.1	CESSIONE	22
	12.2	MODIFICA DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI	22
	12.3	LEGGE APPLICABILE	22
	12.4	VALIDITÀ E RINUNCE	22
	12.5	RECLAMI E RISOLUZIONE ALTERNATIVA DELLE CONTROVERSIE	22
	12.6	FORO COMPETENTE	23
		APPENDICI	
		FAC SIMILE PROPOSTA DI ASSICURAZIONE	

Glossario

Indica il significato dei principali termini utilizzati nelle *Condizioni di Assicurazione* e nel Regolamento del *Fondo Interno*. Le definizioni s'intendono sia al singolare sia al plurale.

ADEGUATA VERIFICA

L'Adeguata Verifica della clientela costituisce l'aspetto più importante ai fini di un'efficace azione preventiva di contrasto ai fenomeni criminali del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

Tale attività prevede i seguenti adempimenti:

- a) identificazione dei soggetti che intervengono nel rapporto assicurativo:
 - cliente (contraente) ed eventuale esecutore,
 - *Beneficiario* ed eventuale esecutore (al momento della liquidazione della prestazione assicurativa),
 - eventuale titolare effettivo, cioè la persona fisica nell'interesse della quale è instaurato il rapporto assicurativo;
- b) verifica dell'identità dei soggetti che intervengono nel rapporto, di cui al punto a), sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente;
- c) acquisizione di informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo posto in essere;
- d) esercizio di controllo costante nel corso del rapporto continuativo.

APPENDICE

Documento che forma parte integrante del *Contratto* e che viene emesso unitamente o in seguito a questo per modificarne alcuni aspetti in ogni caso concordati tra la *Credemvita* ed il *Contraente*.

ASSICURATO

Persona fisica sulla cui vita è stipulato il *Contratto* che abbia espresso il proprio consenso ai sensi dell'art. 1919 Cod. Civ. L'Assicurato può coincidere con il *Contraente*.

BENCHMARK

Portafoglio di strumenti finanziari tipicamente determinato da soggetti terzi e valorizzato a valore di mercato, adottato come parametro di riferimento oggettivo per la definizione delle linee guida della politica di investimento di alcune tipologie di *Fondi Interni*/OICR/linee/combinazioni libere.

BENEFICIARIO

Persona fisica o giuridica designata dal *Contraente* che riceve la prestazione prevista dal *Contratto* quando si verifica l'evento assicurato.

CAPITALE ASSICURATO

Importo versato nella *Gestione Separata*, al netto dei costi, degli eventuali *Riscatti* parziali effettuati, rivalutato secondo la misura di rivalutazione (positiva o negativa). Il *Capitale Assicurato* non si consolida e il suo valore dipende dall'andamento della *Gestione Separata*.

CAPITALE MATURATO

Nella Prima Fase del *Contratto*: importo pari alla somma del Capitale Assicurato relativo alla *Gestione Separata* e al Controvalore delle Quote relative al *Fondo Interno*.

Nella Seconda Fase del *Contratto*: il Capitale Maturato coincide con il Capitale Assicurato.

CAPITALE IN CASO DI MORTE

Ammontare della Prestazione Assicurativa pagata al *Beneficiario* in caso di *Morte* dell'*Assicurato* nel corso della durata del *Contratto*. In caso di *Morte* dell'*Assicurato*, in qualsiasi momento esso avvenga, il *Contratto* prevede la liquidazione al *Beneficiario* di un importo pari alla somma del Capitale Maturato alla data di ricevimento della richiesta di liquidazione per *Morte*. In ogni caso il Capitale in Caso di Morte è almeno pari al Premio Versato, al netto di eventuali riscatti parziali.

CESSIONE, PEGNO E VINCOLO

Condizioni secondo cui il *Contraente* ha la facoltà di cedere a terzi il *Contratto*, così come di darlo in pegno o comunque di vincolare le somme assicurate. Tali atti divengono efficaci solo quando *Credemvita*, a seguito di comunicazione scritta del *Contraente*, ne fa annotazione sul *Contratto* o su un'appendice dello stesso. In caso di *Pegno* o *Vincolo*, qualsiasi operazione che pregiudichi l'efficacia delle garanzie prestate richiede l'assenso scritto del creditore titolare del pegno o del vincolatario.

COMMISSIONI DI GESTIONE

Per la *Gestione Separata*: è il costo che *Credemvita* trattiene per la gestione finanziaria ed è detratto annualmente dal rendimento finanziario della *Gestione Separata Credemvita Orizzonte*.

Per il *Fondo Interno*: è il costo che *Credemvita* trattiene per la gestione del *Fondo Interno* collegato al *Contratto*.

COMPAGNIA

Credemvita S.p.A. impresa di assicurazione con sede in Via Luigi Sani 1, 42121 Reggio Emilia

CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

Momento in cui il *Contraente* riceve l'accettazione della proposta sottoscritta da parte dell'*Intermediario* che agisce in nome e per conto di *Credemvita*.

CONDIZIONI CONTRATTUALI

Insieme delle clausole che disciplinano il *Contratto di Assicurazione*.

CONFLITTO DI INTERESSI

Insieme delle situazioni in cui l'interesse di *Credemvita* può collidere con quello del *Contraente*.

CONSOLIDAMENTO

Meccanismo in base al quale il rendimento attribuito secondo la periodicità stabilita dal *Contratto* (annualmente, mensilmente, ecc.), e quindi la rivalutazione delle prestazioni assicurate, sono definitivamente acquisiti dal *Contratto* e conseguentemente le prestazioni stesse possono solo aumentare e mai diminuire. Il presente *Contratto* non prevede il consolidamento delle prestazioni.

CONTRAENTE

Il soggetto persona fisica o giuridica che stipula il *Contratto di Assicurazione* e si impegna al pagamento del premio. È titolare a tutti gli effetti del *Contratto* e può coincidere con l'*Assicurato*.

CONTRATTO

Il *Contratto di Assicurazione* sulla vita ORIZZONTE by Credemvita – *Garantito*.

CONTRATTO (DI ASSICURAZIONE SULLA VITA)

Contratto con il quale *Credemvita*, a fronte del pagamento del premio, si impegna a pagare la prestazione assicurata in forma di capitale al verificarsi di un evento attinente alla vita dell'*Assicurato*.

CONTROVALORE DELLE QUOTE

Controvalore del *Fondo Interno* ottenuto moltiplicando le quote per il rispettivo valore unitario riferito al *Giorno di Riferimento*.

COSTI (O SPESE)

Oneri a carico del *Contraente* gravanti sul premio versato o, se previsto dal *Contratto*, sulle risorse finanziarie gestite da *Credemvita*. Il *Contratto* non prevede costi sul premio versato mentre prevede commissioni di gestione sulle somme investite.

COSTI FISSI

Oneri costituiti da importi fissi a carico del *Contraente* per l'emissione del *Contratto* e per il caso di *Riscatto* parziale o totale. Il *Contratto* non prevede costi fissi.

CREDEMVITA

Credemvita S.p.A., impresa di assicurazione con sede in Via Luigi Sani 1, 42121 Reggio Emilia.

DATA DI DECORRENZA

Momento in cui le garanzie divengono efficaci ed in cui il *Contratto* ha effetto, a condizione che sia stato pagato il premio pattuito. La Data di Decorrenza viene comunicata al Contraente tramite la Lettera di Conferma Investimento Premi (alla voce "Data di Valorizzazione") che la Compagnia invia a seguito della sottoscrizione del *Contratto* e dell'investimento del Premio.

DIRITTO PROPRIO (DEL BENEFICIARIO)

Diritto del *Beneficiario* sulle prestazioni del *Contratto di Assicurazione*, acquisito per effetto della designazione del *Contraente*.

DOCUMENTO UNICO DI RENDICONTAZIONE

Riepilogo annuale dei dati relativi alla situazione del *Contratto di Assicurazione*, che contiene l'aggiornamento annuale delle informazioni relative al *Contratto*, quali il valore della prestazione maturata, il cumulo dei premi versati, quelli versati nell'anno di riferimento e quelli in arretrato, il valore dei *Riscatti* parziali rimborsati nell'anno di riferimento e il valore della prestazione maturata ed il valore di *Riscatto* maturato. Per i *Contratti* con prestazioni collegate a *Gestioni Separate*, il riepilogo comprende inoltre il tasso di rendimento finanziario realizzato dalla *Gestione Separata*, l'aliquota di retrocessione riconosciuta e il tasso di rendimento retrocesso con l'evidenza di eventuali rendimenti minimi trattenuti dall'impresa, e il tasso annuo di rivalutazione delle prestazioni. Il documento comprende inoltre i costi e gli oneri complessivi applicati al *Contratto* con separata indicazione del costo della distribuzione.

DURATA CONTRATTUALE

Periodo durante il quale il *Contratto* è efficace.

FINESTRE DI RISCATTO GARANTITO

Periodi all'interno dei quali l'eventuale *Riscatto* (totale o parziale) beneficia di una Garanzia Finanziaria sul *Premio Versato* nei seguenti termini:

- a) finestra di 90 giorni al termine della quarta ricorrenza annua della *Data di Decorrenza*: il *Contratto* prevede una Garanzia Finanziaria pari al 90% del *Premio Versato*, al netto di eventuali riscatti parziali;
- b) in occasione della settima ricorrenza annua dalla *Data di Decorrenza*: il *Contratto* prevede una Garanzia Finanziaria pari al 100% del *Premio Versato*, al netto di eventuali riscatti parziali;
- c) finestra di 60 giorni al termine della settima ricorrenza annua e di ogni ricorrenza annua successiva della *Data di Decorrenza*: il *Contratto* prevede una Garanzia Finanziaria pari al maggior valore tra il Capitale Maturato al termine della Prima Fase a seguito di Switch Automatico ed il *Premio Versato*, al netto di eventuali riscatti parziali.

FONDO INTERNO

Il *Fondo Interno Credemvita Orizzonte*.

GARANZIA FINANZIARIA (SUL PREMIO VERSATO)

Garanzia prestata dalla Compagnia in caso di: (i) Decesso; (ii) Switch Automatico in occasione del settimo anno dalla Data di Decorrenza; (iii) Riscatto, totale o parziale, esercitato dal Contraente all'interno delle Finestre di Riscatto Garantite. La Garanzia Finanziaria consente al Contraente di ottenere almeno la restituzione, in tutto o in parte secondo i termini e modalità previsti in *Contratto*, del *Premio Versato*. La Garanzia Finanziaria, pertanto, evita, secondo i termini e nei limiti previsti dal *Contratto*, che, a causa delle oscillazioni dei mercati finanziari, il Capitale Maturato sia inferiore al *Premio Versato*.

GESTIONE SEPARATA

Fondo appositamente creato da *Credemvita* e gestito separatamente rispetto al restante complesso degli attivi patrimoniali, in cui confluiscono i premi, al netto dei costi, versati dai *Contraenti* che hanno sottoscritto polizze rivalutabili. Dal rendimento ottenuto dalla *Gestione Separata* e dalla commissione di gestione deriva la rivalutazione da attribuire alle prestazioni assicurate.

GIORNO DI RIFERIMENTO

Il primo giorno lavorativo, in cui è determinato il controvalore delle quote sottostanti al *Contratto*, moltiplicando le stesse quote per il rispettivo valore unitario, successivo alla data di ricezione della documentazione comprovante il versamento del premio / switch / richiesta di riscatto / recesso. Qualora la predetta documentazione pervenga a *Credemvita* dopo le ore 17:30, il Giorno di Riferimento sarà il secondo giorno lavorativo successivo alla ricezione.

IMPOSTA SOSTITUTIVA

Imposta applicata alle prestazioni che sostituisce quella sul reddito delle persone fisiche; gli importi ad essa assoggettati non rientrano nel reddito imponibile e non devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi.

INTERMEDIARIO

Soggetto che esercita a titolo oneroso attività di presentazione o proposta di contratti di assicurazione svolgendo atti preparatori e/o conclusivi di tali contratti, ovvero presta assistenza e consulenza finalizzate a tale attività. L'*Intermediario* agisce anche in nome e per conto di *Credemvita* ai fini della *Conclusioni del Contratto*.

IVASS

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, che svolge le funzioni di vigilanza sul settore assicurativo e che dal 1° gennaio 2013 è succeduto in tutti i poteri, funzioni e competenze dell'ISVAP.

LETTERA DI CONFERMA INVESTIMENTO PREMI

A seguito dell'investimento del premio *Credemvita* trasmette al *Contraente* la lettera di conferma che contiene le seguenti informazioni:

- numero di *Polizza*
- premio pagato e il premio investito alla data di decorrenza
- data di incasso del premio e la Data di Decorrenza (che nella Lettera verrà indicata alla voce "Data di Valorizzazione")
- *Capitale Investito* nella *Gestione Separata*
- *Capitale Investito* nel *Fondo Interno*

Per il *Capitale Investito* nel *Fondo Interno*:

- Il numero delle quote attribuite
- Il valore delle quote al quale è avvenuto l'acquisto

LIQUIDAZIONE

Pagamento al *Beneficiario* della prestazione dovuta al verificarsi dell'evento assicurato.

MORTE

Il decesso dell'Assicurato.

OICR

Organismi di investimento collettivo del risparmio, in cui sono comprese le società di gestione dei fondi comuni d'investimento e le SICAV.

PEGNO

Vedi "cessione".

PEP

Per Persona Esposta Politicamente (PEP) si intende chi occupa o ha occupato importanti cariche pubbliche e i suoi familiari diretti o coloro con i quali tali persone intrattengono notoriamente stretti legami, individuate sulle base di criteri di cui all'allegato tecnico al D.lgs. 231/2007 e s.m.i.

PERCENTUALE DI RIVALUTAZIONE ANNUA

È pari al rendimento della *Gestione Separata Credemvita Orizzonte* al netto della commissione di gestione trattenuta da *Credemvita*. La percentuale della rivalutazione annua può essere sia positiva che negativa.

PERIODO DI OSSERVAZIONE

Periodo di riferimento in base al quale viene determinato il rendimento finanziario della *Gestione Separata*, ad esempio dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

POLIZZA

Documento che fornisce la prova dell'esistenza del *Contratto di Assicurazione*.

POLIZZA DORMIENTE

Polizza vita liquidabile per decesso dell'Assicurato, per la quale non è stata avanzata richiesta di liquidazione da parte dei Beneficiari, entro il termine di prescrizione previsto dalla legge (10 anni), ed il cui importo non è stato riscattato.

Tali somme, non richieste dai Beneficiari entro 10 anni dall'evento che ne determina il diritto alla prestazione, devono essere trasferite dalla Compagnia al Fondo istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - MEF.

PREMIO VERSATO (O INVESTITO)

Importo versato dal *Contraente*, in un'unica soluzione, a *Credemvita* al momento della sottoscrizione della *Proposta di Assicurazione* quale corrispettivo delle prestazioni assicurate. Il Premio Investito coincide con il Premio Versato in quanto non sono previsti costi di attivazione del Contratto.

PRESCRIZIONE

Estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge. I diritti derivanti dai contratti di assicurazione sulla vita si prescrivono nel termine di dieci anni.

PRESTAZIONE ASSICURATIVA

Somma che *Credemvita* è tenuta a pagare, sotto forma di capitale, al *Contraente* in caso di riscatto o al *Beneficiario* in caso di morte dell'Assicurato.

PRIMA FASE

Fase temporale del Contratto che decorre dalla Data di Decorrenza del Contratto e si conclude alla settima ricorrenza annua della Data di Decorrenza, se l'Assicurato è in vita. Nella Prima Fase il premio versato è investito nella misura del 40% nel Fondo Interno e nella misura del 60% nella Gestione Separata.

PROPOSTA DI ASSICURAZIONE

Documento o modulo di proposta sottoscritto dal *Contraente*, in qualità di proponente, con il quale egli manifesta a *Credemvita* la volontà di concludere il *Contratto di Assicurazione* in base alle caratteristiche ed alle condizioni in esso indicate.

PROSPETTO ANNUALE DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA

Riepilogo aggiornato annualmente dei dati sulla composizione degli strumenti finanziari e degli attivi in cui è investito il patrimonio della *Gestione Separata*. Il prospetto annuale della composizione della *Gestione Separata* è pubblicato sul sito internet di *Credemvita*.

QUOTA

Unità di misura del *Fondo Interno*. Rappresenta la "quota parte" in cui è suddiviso il patrimonio del *Fondo Interno*. Quando si sottoscrive un *Fondo Interno* si acquista un certo numero di quote (tutte aventi uguale valore unitario) ad un determinato prezzo.

RATING

È un indicatore sintetico del grado di solvibilità di un soggetto (Stato o impresa) che emette strumenti finanziari di natura obbligazionaria ed esprime una valutazione circa le prospettive di rimborso del capitale e del pagamento degli interessi dovuti secondo le modalità ed i tempi previsti. Le principali agenzie internazionali indipendenti che assegnano il rating sono Moody's, Standard & Poor's e Fitch-IBCA. Tali agenzie prevedono diversi livelli di rischio a seconda dell'emittente considerato: il rating più elevato (Aaa per Moody's e AAA per Standard & Poor's e Fitch-IBCA) viene assegnato agli emittenti

che offrono altissime garanzie di solvibilità, mentre il rating più basso (C per tutte le agenzie) è attribuito agli emittenti scarsamente affidabili. Il livello base di rating affinché l'emittente sia caratterizzato da adeguate capacità di assolvere ai propri impegni finanziari è rappresentato dal cosiddetto investment grade [pari a Baa3 (Moody's) o BBB- (Standard & Poor's e FitchIBCA)].

RECESSO (O RIPENSAMENTO)

Diritto del *Contraente* di recedere dal *Contratto* e farne cessare gli effetti. Il recesso può essere esercitato entro 30 giorni dal momento in cui il *Contraente* ha ricevuto comunicazione che il *Contratto* si è concluso.

REFERENTE TERZO

Soggetto diverso dal *Beneficiario*, designato dal *Contraente* nel modulo di proposta, a fronte di specifiche esigenze di

riservatezza di quest'ultimo. *Credemvita* potrà fare riferimento al *Referente Terzo* in caso di *Morte* dell'*Assicurato* per ottenere supporto nell'identificazione dei *Beneficiari*.

REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA

L'insieme delle norme, riportate nelle condizioni contrattuali, che regolano la *Gestione Separata*.

RENDIMENTO FINANZIARIO

Risultato finanziario della *Gestione Separata* nel periodo di osservazione previsto dal regolamento della gestione stessa.

REVOCA

Diritto del proponente di revocare la proposta prima della conclusione del *Contratto*.

RISCATTO PARZIALE

Facoltà del *Contraente* di chiedere anticipatamente una parte del capitale maturato alla data della richiesta, determinato in base alle *Condizioni di Assicurazione*.

RISCATTO TOTALE

Facoltà del *Contraente* di interrompere anticipatamente il *Contratto*, chiedendo la liquidazione del capitale maturato alla data della richiesta e determinato in base alle *Condizioni di Assicurazione*.

RISCHIO FINANZIARIO

Il rischio riconducibile alle possibili variazioni del valore delle quote del *Fondo Interno*, che dipende dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie in cui il patrimonio del Fondo è investito.

RIVALUTAZIONE

Maggiorazione delle prestazioni assicurate attraverso la retrocessione di una quota del rendimento della *Gestione Separata* secondo la periodicità stabilita dalle condizioni contrattuali. Nel caso del presente *Contratto*, la periodicità è annuale.

SECONDA FASE

Fase temporale del *Contratto* che decorre dalla fine della settima ricorrenza annua della Data di Decorrenza (Prima Fase), se l'*Assicurato* è in vita. Nella Seconda Fase l'investimento è interamente trasferito, tramite Switch Automatico, nella *Gestione Separata*, senza più esposizione al *Fondo Interno*.

SERVIZIO DI “FIRMA ELETTRONICA”

Servizio attivabile da parte del *Contraente* presso l'Intermediario al fine di sottoscrivere, in modalità elettronica e/o digitale, documentazione precontrattuale e/o contrattuale e/o relativa a singole operazioni. Tale servizio include anche la possibilità per il *Contraente* di ricevere la citata documentazione in formato PDF attraverso i canali digitali/telematici dell'Intermediario scelti dal *Contraente*, ad esempio e-mail o internet banking (in quest'ultimo caso nella sezione “MyBox” personale del *Contraente*).

SET INFORMATIVO

L'insieme della documentazione informativa da consegnare al potenziale *Contraente*, composto da:

- Documento contenente le informazioni chiave - KID
- Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti d'investimento assicurativi - DIP aggiuntivo IBIP;
- *Condizioni di Assicurazione* comprensive di appendici 1 e 2, regolamento della *Gestione Separata*,
- regolamento del *Fondo Interno*, glossario, modulo di proposta (fac-simile)
- Documento di informativa ESG riferito alle opzioni di investimento qualificate come prodotti finanziari che promuovono caratteristiche ambientali o sociali o che hanno come obiettivo investimenti sostenibili, ai sensi del Regolamento SFDR.

SINISTRO

Morte dell'*Assicurato*: evento di rischio assicurato oggetto del contratto e per il quale viene prestata la garanzia ed erogata la relativa prestazione assicurata.

SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO (SGR)

Società di diritto italiano autorizzate cui è riservata la prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio e degli investimenti.

SOCIETÀ DI REVISIONE

Società diversa da *Credemvita*, prescelta nell'ambito di un apposito albo cui tali società possono essere iscritte soltanto se godono di determinati requisiti, che controlla e certifica i risultati della *Gestione Separata*.

SWITCH AUTOMATICO

Operazione disposta automaticamente dalla Compagnia, al termine della Prima Fase, con la quale l'intero capitale maturato nel Fondo Interno è investito nella *Gestione Separata*, senza più esposizione al Fondo Interno.

VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO INTERNO

Valore ottenuto sommando le attività (titoli, dividendi, interessi, ecc.) e le passività (spese, imposte, ecc.) presenti nel *Fondo Interno* al netto dei relativi costi diviso per il numero delle quote (NAV).

VALORE DEL CONTRATTO

Importo ottenuto sommando il *Capitale Assicurato* e il Controvalore delle quote del *Fondo Interno* in cui il *Contratto* investe.

VALUE AT RISK (VAR)

Indicatore sintetico del rischio. Dato un orizzonte temporale (ad esempio 1 mese, 3 mesi o 1 anno) tale indicatore fornisce informazioni sul rischio associato ad uno strumento finanziario (fondo di investimento, portafoglio di titoli) indicando il massimo rischio cui si può andare incontro esprimendolo in termini percentuali rispetto al capitale investito.

VINCOLO

Vedi "cessione".

VOLATILITÀ

Grado di variabilità di una determinata grandezza di uno strumento finanziario (prezzo, tasso, ecc.) in un dato periodo di tempo.

Glossario Giuridico

Nel presente documento, il Contraente può reperire facilmente le previsioni del Codice Civile e del Codice delle Assicurazioni Private (D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209) rilevanti per comprendere il *Contratto di Assicurazione* sulla vita **ORIZZONTE BY CREDEMVITA - Garantito**.

In particolare, le disposizioni raccolte nel **GLOSSARIO GIURIDICO** riguardano, con riferimento al:

- **Codice Civile**

- gli obblighi di dichiarazione del *Contraente* e dell'Assicurato verso *Credemvita*;
- le previsioni relative alla designazione dei *Beneficiari*;
- la prescrizione;

- **Codice delle Assicurazioni Private**

- la facoltà del *Contraente* di revocare la *Proposta di Assicurazione*;
- la facoltà del *Contraente* di recedere dal *Contratto di Assicurazione* sottoscritto.

CODICE CIVILE

ART. 1892 DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENZE CON DOLO O COLPA GRAVE

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave. L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l'impugnazione. L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata. Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.

ART. 1893 DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENZE SENZA DOLO O COLPA GRAVE

Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.

Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

ART. 1920 ASSICURAZIONE A FAVORE DI UN TERZO

È valida l'assicurazione sulla vita a favore di un terzo.

La designazione del beneficiario può essere fatta nel contratto di assicurazione, o con successiva dichiarazione scritta comunicata all'assicuratore, o per testamento; essa è efficace anche se il beneficiario è determinato solo genericamente. Equivale a designazione l'attribuzione della somma assicurata fatta nel testamento a favore di una determinata persona. Per effetto della designazione il terzo acquista un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione.

Cosa vuol dire: per il prodotto "Orizzonte by Credemvita - Garantito" i *Beneficiari* possono essere designati in sede di sottoscrizione del *Contratto* ed eventualmente modificati anche successivamente mediante comunicazione scritta a *Credemvita* o mediante testamento (in quest'ultimo caso la designazione deve prevedere l'attribuzione delle somme assicurate o il chiaro riferimento al *Contratto di Assicurazione*).

ART. 2952 PRESCRIZIONE IN MATERIA DI ASSICURAZIONE

Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni. Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione. La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questa proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto. La disposizione del comma precedente si applica all'azione del riassicurato verso il riassicuratore per il pagamento dell'indennità.

CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

ART. 176 – REVOCABILITÀ DELLA PROPOSTA

1. La proposta relativa ad un contratto individuale di assicurazione sulla vita di cui ai rami I, II, III e V dell'articolo 2, comma 1, è revocabile.
2. Le somme eventualmente pagate dal contraente devono essere restituite dall'impresa di assicurazione entro trenta giorni dal momento in cui ha ricevuto comunicazione della revoca.
3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai contratti di durata pari od inferiore a sei mesi.

ART. 177 – DIRITTO DI RECESSO

1. Il contraente può recedere da un contratto individuale di assicurazione sulla vita entro trenta giorni dal momento in cui ha ricevuto comunicazione che il contratto è concluso.
2. L'impresa di assicurazione deve informare il contraente del diritto di recesso di cui al comma 1. I termini e le modalità per l'esercizio dello stesso devono essere espressamente evidenziati nella proposta e nel contratto di assicurazione.
3. L'impresa di assicurazione, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione relativa al recesso, rimborsa al contraente il premio eventualmente corrisposto, al netto della parte relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto. L'impresa di assicurazione ha diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'emissione del contratto, a condizione che siano individuate e quantificate nella proposta e nel contratto.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai contratti di durata pari od inferiore a sei mesi.

Condizioni di Assicurazione

1 CHE COSA È ASSICURATO



ORIZZONTE by Credemvita - Garantito è un *Contratto di Assicurazione* sulla vita di tipo multiramo a vita intera e a *Premio Unico*.

Il *Contratto* prevede una **Prestazione Assicurativa in caso di Riscatto e in caso di Morte dell'Assicurato**, senza limiti territoriali e senza tener conto della professione dell'Assicurato. La prestazione in caso di Morte dell'Assicurato è resa per qualunque causa che abbia determinato il decesso.

Finché l'Assicurato è in vita, il *Contratto* si sviluppa in due fasi temporali:

- **Prima Fase:** decorre dalla Data di Decorrenza del *Contratto* e si conclude alla settima ricorrenza annua della Data di Decorrenza. Nella Prima Fase il Premio Versato è investito nella misura del 40% nel Fondo Interno *Credemvita Orizzonte* e nella misura del 60% nella Gestione Separata *Credemvita Orizzonte*.
- **Seconda Fase:** decorre dalla fine della settima ricorrenza annua della Data di Decorrenza. Nella Seconda Fase l'investimento è interamente trasferito, tramite Switch Automatico, nella Gestione Separata *Credemvita Orizzonte*, senza più esposizione al Fondo Interno.

Le caratteristiche della *Gestione Separata Credemvita Orizzonte* sono descritte nel Regolamento della *Gestione Separata*, pubblicato sul sito internet di *Credemvita* e in appendice alle presenti *Condizioni di Assicurazione*.

Le caratteristiche del *Fondo Interno Credemvita Orizzonte* sono illustrate nel Regolamento del *Fondo Interno* in appendice alle presenti *Condizioni di Assicurazione*.

1.1 PRESTAZIONE ASSICURATIVA

Il *Contratto* prevede una **Garanzia Finanziaria:**

- a) pari al 100% del Premio Versato, al netto di eventuali riscatti parziali, in caso di:
 - Decesso dell'Assicurato, se interviene nella Prima Fase;
 - Riscatto, parziale o totale, se richiesto in occasione della settima ricorrenza annua della Data di Decorrenza.
- b) pari al maggior valore tra il Capitale Maturato al termine della Prima Fase a seguito di Switch Automatico ed il Premio Versato al netto di eventuali riscatti parziali, in caso di:
 - Decesso dell'Assicurato, se interviene nella Seconda Fase;
 - Riscatto, parziale o totale, se richiesto entro la Finestra di Riscatto Garantito di 60 giorni al termine della settima ricorrenza annua della Data di Decorrenza e di ogni ricorrenza annua successiva della Data di Decorrenza.
- c) pari al 90% del Premio Versato, al netto di eventuali riscatti parziali, in caso di:
 - Riscatto, parziale o totale, se richiesto entro la Finestra di Riscatto Garantito di 90 giorni al termine della quarta ricorrenza annua della Data di Decorrenza.

Se il decesso dell'Assicurato si verifica nella **Prima Fase**, le prestazioni sono direttamente collegate al:

- **rendimento della Gestione Separata Credemvita Orizzonte;**
- **valore della quota del Fondo Interno Credemvita Orizzonte**, il cui andamento è legato all'oscillazione delle attività sottostanti in cui investe il *Fondo Interno* medesimo.

Nella **Prima Fase Credemvita** eroga ai **Beneficiari** il maggiore importo tra il Premio Versato ed il **Capitale in Caso di Morte alla data della comunicazione alla Compagnia del decesso**, valore pari alla somma del:

- **Capitale Assicurato**, rivalutato fino al **Giorno di Riferimento** relativo alla data in cui Credemvita ha avuto notizia del decesso dell'Assicurato (ricezione del certificato di morte o notizia di un'Autorità competente);
- **Controvalore delle quote del Fondo Interno** collegato al *Contratto*, calcolato nel **Giorno di Riferimento** relativo alla

data in cui *Credemvita* ha avuto notizia della *Morte* dell'Assicurato (ricezione del certificato di morte o notizia di un'Autorità competente).

Se il decesso dell'Assicurato si verifica nella **Seconda Fase**, *Credemvita* eroga ai Beneficiari il **Capitale Assicurato** rivalutato fino alla data in cui ha avuto notizia della morte dell'Assicurato (ricezione del certificato di morte o notizia di un'Autorità competente). È garantita la restituzione di una somma minima almeno pari al maggior valore tra il Capitale Maturato al termine della Prima Fase e il Premio Versato, al netto di eventuali riscatti parziali.

Per i dettagli connessi alla Garanzia Finanziaria prestata in caso di Riscatto, si rinvia al successivo art. 7.3.1.

Esempio di determinazione del capitale in caso di Morte (Prima fase)

Premio versato (€)	40.000,00
Ripartizione dell'investimento	40% Fondo Interno - 60% <i>Gestione Separata Credemvita Orizzonte</i>
Momento del Decesso	Entro il settimo anno
Capitale garantito	100% del Premio Versato

Esempio1 (scenario favorevole)

	Componente Gestione Separata (60%)	Componente Fondi Interni (40%)	Totale
Premio Investito	24.000,00	16.000,00	40.000,00
Capitale maturato alla data della comunicazione della Morte	26.000,00	18.000,00	44.000,00
Importo lordo liquidabile	26.000,00	18.000,00	44.000,00

Esempio2 (scenario sfavorevole)

	Componente Gestione Separata (60%)	Componente Fondi Interni (40%)	Totale
Premio Investito	24.000,00	16.000,00	40.000,00
Capitale maturato alla data della comunicazione della Morte	20.000,00	10.000,00	30.000,00
Importo lordo liquidabile	24.000,00	16.000,00	40.000,00

La copertura del rischio di *Morte* dell'Assicurato opera qualunque possa essere la causa del decesso, senza limiti territoriali e senza tenere conto dei cambiamenti di professione dell'Assicurato.

Esempio di determinazione del capitale in caso di Morte (Seconda fase)

Premio versato (€)	40.000,00
Ripartizione dell'investimento	100% <i>Gestione Separata Credemvita Orizzonte</i>
Momento del Decesso	Successivamente al settimo anno
Capitale garantito	maggior valore tra il Capitale Maturato al termine della Prima Fase a seguito di Switch Automatico ed il Premio Versato al netto di eventuali riscatti parziali

Esempio1 (scenario favorevole)

	Componente Gestione Separata (100%)	Totale
Premio Investito	40.000,00	40.000,00
Capitale garantito	44.000,00	44.000,00
Capitale maturato alla data della comunicazione della morte	48.000,00	48.000,00
Importo lordo liquidabile	48.000,00	48.000,00

Esempio2 (scenario sfavorevole)

	Componente Gestione Separata (100%)	Totale
Premio Investito	40.000,00	40.000,00
Capitale garantito	40.000,00	40.000,00
Capitale maturato alla data della comunicazione della morte	30.000,00	30.000,00
Importo lordo liquidabile	40.000,00	40.000,00

La copertura del rischio di *Morte* dell'Assicurato opera qualunque possa essere la causa del decesso, senza limiti territoriali e senza tenere conto della professione dell'Assicurato.

2 CHE COSA NON È ASSICURATO E LIMITI



2.1 CHE COSA NON È ASSICURATO

Non è assicurabile la persona fisica che:

- ha già compiuto 84 anni alla data di sottoscrizione della Proposta di assicurazione. Credemvita può accettare, a fronte di specifiche esigenze assicurative del Contraente, sottoscrizioni in deroga, eventualmente subordinando tale accettazione alla presentazione di idonea documentazione relativa allo stato di salute del soggetto che si intende assicurare;
- non è residente in Italia.

2.2 LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI

Il *Contratto* non prevede limitazioni o esclusioni.

3 QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE



3.1 COSA SI DEVE FARE PER ATTIVARE IL CONTRATTO

Per attivare il *Contratto*, il *Contraente* deve:

- sottoscrivere il:
 - *modulo di Proposta* in ogni sua parte rendendo dichiarazioni veritiere, complete ed esatte;

- *modulo di Adeguata Verifica antiriciclaggio* in ogni sua parte rendendo dichiarazioni veritiere, complete ed esatte;

- Versare il *Premio*.

Il *Contratto* si perfeziona nel momento in cui il *Contraente* riceve l'accettazione della *Proposta di Assicurazione* sottoscritta da parte dell'*Intermediario*.

Ai fini della *conclusione del Contratto*, e quindi per la sottoscrizione della *Proposta di Assicurazione* e della successiva accettazione, può essere utilizzato il Servizio di "Firma Elettronica" attivabile da parte del *Contraente* presso l'*Intermediario*.

In tal caso, per i dettagli relativi alle modalità di attivazione, di utilizzo e di funzionamento del Servizio di "Firma Elettronica" si fa espresso rinvio alle relative condizioni contrattuali.

Il *Contratto* si intende concluso quando il *Contraente* ha sottoscritto la:

- **Proposta di Assicurazione su supporto cartaceo**, nella data e nel luogo riportati nella *Proposta di Assicurazione* controfirmata per accettazione dall'*Intermediario* che agisce in nome e per conto di Credemvita;
- **Proposta di Assicurazione tramite il Servizio di "Firma Elettronica"**, al momento della ricezione, nella sezione "MyBox" personale del *Contraente*, della copia della *Proposta di Assicurazione* firmata per accettazione dall'*Intermediario* che agisce in nome e per conto di Credemvita.

Il *Contratto* e le coperture assicurative decorrono dalle ore 24.00 del *Giorno di Riferimento* relativo alla data di ricezione da parte di *Credemvita* (valuta riconosciuta a *Credemvita*) del pagamento del *Premio Unico* iniziale.

La **Data di decorrenza** è indicata nella Lettera di Conferma Investimento del Premio.

Credemvita non può procedere con l'attivazione del *Contratto*:

- **in caso di non conformità e/o violazioni del quadro legislativo in vigore**, in particolare della normativa antiriciclaggio.

In tal caso, il *Contratto* non ha effetto sin dal momento della sua conclusione e il premio eventualmente pagato è restituito agli aventi diritto (fatte salve disposizioni contrarie dell'Autorità competente).

- In caso *Morte* dell'*Assicurato*, in tale periodo, la *Prestazione Assicurativa* non è dovuta e le somme eventualmente versate sono restituite agli aventi diritto (fatte salve disposizioni contrarie dell'Autorità competente);
- **in caso di superamento dei limiti di investimento previsti per la *Gestione Separata*** e indicati nell'appendice 1;
- **qualora la *Proposta di Assicurazione* sia sottoscritta da un rappresentante del *Contraente* (ad esempio: procuratore; amministratore di sostegno; tutore; legale rappresentante; curatore; genitore esercente la responsabilità genitoriale), e, a seguito della ricezione della documentazione, *Credemvita* accerti una carenza di poteri da parte del rappresentante del *Contraente* nella sottoscrizione del *Contratto*.**

3.2 DURATA

Il *Contratto* è a vita intera e si articola nella Prima Fase e nella Seconda Fase.

Il *Contratto* ha effetto dalla *Data di decorrenza* e cessa dalle ore 24 del giorno in cui si sia verificato uno dei seguenti eventi:

- Esercizio del diritto di recesso;
- Ricezione da parte di *Credemvita* della documentazione comprovante la *Morte* dell'*Assicurato*;
- Esercizio del *Riscatto totale*.

4 INFORMAZIONI SUL PREMIO



Il *Contratto* prevede il versamento di un **Premio Unico** di importo minimo pari a 40.000 Euro.

Non sono ammessi versamenti aggiuntivi.

4.1 DEFINIZIONE E DETERMINAZIONE DEL CAPITALE INVESTITO

Nella Prima Fase il *Premio Versato* è investito nella componente di **Gestione Separata** e nella componente del **Fondo Interno** secondo la seguente ripartizione:

- 40% nel Fondo Interno di tipo Unit-linked *Credemvita Orizzonte*;
- 60% nella Gestione Separata *Credemvita Orizzonte*.

Tale allocazione rappresenta la combinazione predefinita dell'investimento e non è modificabile.

Nella Seconda Fase l'investimento è interamente trasferito, tramite Switch Automatico effettuato da Credemvita, nella Gestione Separata, senza più esposizione al Fondo Interno. Non sono possibili switch da parte del Contraente.

Esempio di determinazione del capitale investito

Data di decorrenza	01/10/2026
Premio Investito	40.000 €
Percentuale allocata in <i>Gestione Separata</i>	60%
Percentuale allocata nel <i>Fondo Interno</i>	40%
<i>Premio investito</i> in <i>Gestione Separata</i>	24.000 €
<i>Premio investito</i> nel <i>Fondo Interno</i>	16.000 €
FONDO INTERNO	
Valore della Quota alla <i>data di decorrenza</i>	10 €
Quote acquisite alla <i>data di decorrenza</i> (16.000 / 10)	1.600 quote

4.2 VALORE UNITARIO DELLE QUOTE DEL FONDO INTERNO (CAPITALE INVESTITO NEL FONDO INTERNO)

Il Premio Versato è investito in misura pari al 40% dalla Data di Decorrenza fino alla settima ricorrenza annua della Data di Decorrenza in quote del Fondo Interno Credemvita Orizzonte e costituisce il Controvalore delle quote del Fondo Interno.

Credemvita assegna le quote del *Fondo Interno* dividendo il *Premio Investito* sul *Fondo Interno* per il corrispondente valore della quota. I valori delle quote del *Fondo Interno* utilizzati per il calcolo sono quelli riferiti al *Giorno di Riferimento* relativo alla data in cui *Credemvita* ha ricevuto il *Premio Investito* (Data di valuta riconosciuta a *Credemvita*).

4.3 RIVALUTAZIONE ANNUA DEL CAPITALE INVESTITO NELLA GESTIONE SEPARATA

Il *Premio Investito* nella *Gestione Separata*, unitamente alla rivalutazione periodica riconosciuta da *Credemvita*, costituiscono il **Capitale Assicurato**.

Il Capitale Assicurato si rivaluta annualmente il 31 dicembre: la Percentuale di Rivalutazione annua attribuita alla Gestione Separata è pari al Rendimento della gestione stessa diminuito della Commissione di Gestione.

La Percentuale di Rivalutazione annua può essere positiva, negativa o nulla.

La Percentuale di Rivalutazione annua può essere negativa anche in presenza di rendimento finanziario della Gestione Separata positivo, ma inferiore alla Commissione di Gestione.

Pertanto, il Capitale Assicurato può aumentare o diminuire in funzione della Percentuale di Rivalutazione annua applicata alla Gestione Separata.

La rivalutazione applicata non si consolida sul Capitale. Pertanto, l'ammontare del Capitale Assicurato dipende dall'andamento finanziario della *Gestione Separata*.

Il Capitale Assicurato potrebbe risultare inferiore al Premio Investito sulla componente di Gestione Separata, ferme le garanzie previste dal Contratto.

Esempio di rivalutazione annua del Capitale Investito nella Gestione Separata

Data di decorrenza	16/10/2026
Premio iniziale	40.000 €
Percentuale allocata in <i>Gestione Separata</i>	60%

Percentuale allocata NEL FONDO INTERNO	40%
Premio investito in <i>Gestione Separata</i>	24.000 €
Premio investito nel <i>Fondo Interno</i>	16.000 €

RICORRENZA	RENDIMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA	COMMISSIONE DI GESTIONE	RIVALUTAZIONE ANNUA	CAPITALE RIVALUTATO
31/12/2026	3,95%	2,50%	1,45%	24.072,05
31/12/2027	4,00%	2,50%	1,50%	24.433,13
31/12/2028	1,59%	2,50%	-0,91%	24.211,79
31/12/2029	3,50%	2,50%	1,00%	24.453,90
31/12/2030	1,00%	2,50%	-1,5%	24.086,10
31/12/2031	3,90%	2,50%	1,40%	24.423,31
31/12/2032	3,50%	2,50%	1,00%	24.667,54

4.4 CRITERI DI CALCOLO DELLA RIVALUTAZIONE DEL CAPITALE ASSICURATO

Indipendentemente dalla *Data di decorrenza* del *Contratto*, la percentuale di *Rivalutazione* (determinata come illustrato nell'articolo 4.3) è applicata al Capitale Assicurato il 31 dicembre di ogni anno.

Rivalutazione del Capitale assicurato nell'esercizio di decorrenza del Contratto

Nell'anno in cui il *Contratto* ha avuto decorrenza, la misura della *Rivalutazione* è applicata alla quota di premio allocata in *Gestione Separata*, in proporzione al periodo di tempo trascorso (*pro-rata temporis*) dalla Data di Decorrenza fino al 31 dicembre dell'esercizio stesso.

Rivalutazione del Capitale Assicurato negli anni di decorrenza successivi al primo

Al 31 dicembre di ogni anno, il *Capitale Assicurato* al 31 dicembre dell'anno precedente è rivalutato applicando la misura di *rivalutazione* a:

- il *Capitale Assicurato* al 31 dicembre dell'anno precedente;
- **diminuito** di eventuali riscatti parziali.

4.5 CRITERI DI CALCOLO DELLA RIVALUTAZIONE DEL CAPITALE ASSICURATO IN CASO DI MORTE

In caso di **Morte** dell'Assicurato:

• **Calcolo del Capitale Assicurato**

Il *Capitale Assicurato* è rivalutato fino al *Giorno di Riferimento* relativo alla data in cui *Credemvita* ha ricevuto notizia della *Morte* dell'Assicurato (ricezione della documentazione necessaria o notizia di un'Autorità competente) in base alla Misura di *Rivalutazione* riconosciuta l'anno precedente.

In particolare, se la *Morte* dell'Assicurato avviene nel corso:

- **dell'anno in cui il Contratto ha avuto decorrenza**, il *Capitale Assicurato* è ottenuto rivalutando il *Premio Investito* nella componente di *Gestione Separata* in proporzione al periodo di tempo trascorso (*pro rata temporis*) tra la data valuta/operazione e il *Giorno di Riferimento* relativo alla data di ricevimento da parte di *Credemvita* della documentazione comprovante la *Morte* dell'assicurato (certificato di morte);
- **degli anni successivi al primo**, il *Capitale Assicurato* è ottenuto rivalutando in proporzione al periodo di tempo trascorso (*pro rata temporis*) tra il 1° gennaio dell'anno in cui è avvenuta la morte dell'Assicurato e il *Giorno di Riferimento* relativo alla data di ricevimento da parte di *Credemvita* della documentazione comprovante la morte dell'assicurato (certificato di morte), il *Capitale Assicurato* al 31 dicembre dell'anno precedente, e diminuito di eventuali *Riscatti* parziali.

Qualora il decesso dell'Assicurato intervenga nel corso dell'anno 2025, la Misura di Rivalutazione è fissata convenzionalmente nello 0,5%.

4.6 MODALITÀ DI PAGAMENTO DEI PREMI

Il pagamento dei premi deve essere effettuato mediante bonifico bancario sul seguente conto corrente intestato a Credemvita S.p.a.: presso Credito Emiliano SpA - Codice IBAN: IT76 N030 3212 8910 1000 0099 600.

Ai fini del presente *Contratto farà fede la data valuta riconosciuta a Credemvita di accredito della somma.*

Nel caso di mancato pagamento del premio, se il *Contraente* non provvede entro 5 giorni dalla comunicazione del mancato incasso a pagare il *Premio Unico mediante bonifico bancario*, il *Contratto è privo di effetti sin dal momento della sua conclusione.*

In tal caso, nulla è dovuto al *Beneficiario* in caso di *Morte dell'Assicurato.*

5 ALTRE INFORMAZIONI SULL'INVESTIMENTO DEL PREMIO



5.1 TRASFERIMENTO DAL FONDO INTERNO ALLA GESTIONE SEPARATA (SWITCH AUTOMATICO)

Al termine della Prima Fase, in assenza di esercizio di riscatto totale da parte del *Contraente*, la Compagnia provvederà autonomamente a trasferire, tramite Switch Automatico, il controvalore investito nel Fondo Interno nella Gestione Separata Credemvita Orizzonte. Detto controvalore andrà ad incrementare il Capitale Assicurato che da quel momento rappresenterà il 100% dell'investimento del *Contratto Assicurativo*. La Compagnia garantisce che il Capitale Maturato al termine della Prima Fase, a seguito di Switch Automatico, sia almeno pari al Premio Versato.

Qualora il Capitale Maturato al termine della Prima Fase sia superiore al Premio Versato, lo Switch Automatico avrà ad oggetto tale maggiore importo.

6 COSTI



6.1 COSTI SUI PREMI

Il *Contratto* non prevede l'applicazione di **costi fissi** per l'emissione della *Polizza*.

6.2 COMMISSIONI DI GESTIONE

6.2.1 COSTI RELATIVI ALLA GESTIONE DEL FONDO INTERNO

I costi relativi alla gestione del Fondo interno sono riportati nel Regolamento, in appendice alle presenti Condizioni di assicurazione e che forma parte integrante di queste ultime. Di seguito si fornisce una tabella riassuntiva dei costi:

Commissione di Gestione Fondo Interno
2,50%

L'aliquota annua trattenuta dalla Compagnia come Commissione di Gestione del Fondo Interno nella Prima Fase è pari al 2,50% del controvalore del Fondo Interno. Per quanto concerne le tempistiche di addebito si rinvia a quanto previsto nel Regolamento.

6.2.2 COMMISSIONE DI GESTIONE ANNUA APPLICATA MEDIANTE PRELIEVO SUL RENDIMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA

La Gestione Separata "CREDEMVITA ORIZZONTE" prevede una commissione di gestione su base annua applicata sul rendimento della Gestione Separata.

La *commissione di gestione* applicata varia tra la Prima Fase e la Seconda Fase, come indicato nella seguente tabella:

Periodo di investimento	Misura della Commissione di Gestione applicabile su base annua
Prima Fase (fino alla settima ricorrenza annua della Data di Decorrenza)	2,50%
Seconda Fase (dopo la settima ricorrenza annua della Data di Decorrenza)	1,30%

Nella Prima Fase, in ogni caso, la Commissione di Gestione totale che verrà applicata al Contratto non potrà essere inferiore al 2,5% del Premio Versato. Qualora l'importo della Commissione di Gestione applicata al controvalore della polizza risultasse inferiore, la differenza sarà addebitata sulla componente di Gestione Separata, riducendo di conseguenza il Capitale Assicurato.

6.3 COSTI PER L'OPERAZIONE DI RISCATTO

Il *Riscatto totale* e il *Riscatto parziale* non prevedono costi.

6.4 COSTI PER L'OPERAZIONE DI SWITCH AUTOMATICO

Il *Contratto* non prevede alcun costo per l'operazione di *Switch* automatico.

6.5 TASSE E IMPOSTE

Le tasse e le imposte relative al *Contratto* sono a carico del *Contraente* o dei *Beneficiari* ed aventi diritto. I premi corrisposti in esecuzione di *Contratti di Assicurazione sulla vita* sono esenti dall'imposta sulle assicurazioni. Le somme corrisposte da *Credemvita* in caso di *Morte dell'Assicurato* sono esenti da IRPEF e dall'imposta sulle successioni.

7 COME POSSO REVOCARE/RECEDERE/RISCATTARE IL CONTRATTO?



7.1 REVOCA

Il *Contraente* può revocare la Proposta di Assicurazione finché il *Contratto* non è concluso.

In quanto il *Contratto* si conclude con la sottoscrizione della Proposta di Assicurazione da parte dell'Intermediario, la revoca può essere eventualmente esercitata prima di questo momento.

In caso di richiesta di revoca, *Credemvita* rimborsa al *Contraente* il Premio eventualmente versato entro trenta giorni dalla data in cui è stata ricevuta da *Credemvita* la richiesta di revoca.

7.2 RECESSO

Il *Contraente* può recedere dal *Contratto* entro 30 giorni dal momento in cui ha ricevuto comunicazione che il *Contratto* è concluso.

Per esercitare il diritto di recesso il *Contraente*, entro 30 giorni, deve alternativamente:

- recarsi presso la filiale del distributore dove il *Contratto di Assicurazione* è stato perfezionato per la compilazione e la sottoscrizione della relativa modulistica che è messa a sua disposizione da *Credemvita* tramite il collocatore stesso;
- inviare una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno alla sede di *Credemvita* (Via Luigi Sani, 1 - 42121 Reggio Emilia - Italia). In questo caso, fa fede la data di spedizione della raccomandata con ricevuta di ritorno. Nel caso in cui il *Contraente* preferisca l'utilizzo della comunicazione in formato elettronico, la stessa dovrà essere inviata dal *Contraente* dal suo indirizzo di posta elettronica certificata all'indirizzo di posta elettronica certificata di *Credemvita*.

Il *recesso* libera entrambe le parti da qualunque obbligazione derivante dal *Contratto*, con decorrenza dalle ore 24:00 della data di ricezione della richiesta di *recesso*.

A seconda dei casi, la data di richiesta di *recesso* è quella in cui:

- il *Contraente* ha compilato e sottoscritto la relativa modulistica presso la filiale dell'*Intermediario*; oppure
- *Credemvita* ha ricevuto la lettera raccomandata.

Credemvita, entro 30 giorni dalla **data di ricezione della richiesta di recesso**, rimborsa il *Contraente*:

- se il Premio è già stato investito, un importo dato dalla somma del:
 - controvalore delle quote del Fondo Interno, calcolato il Giorno di Riferimento relativo alla data di ricezione da parte della Compagnia della comunicazione di recesso aumentato dei costi applicati (Commissione di gestione eventualmente già addebitate);
 - premio versato dal *Contraente* nella Gestione Separata.

Per la parte di premio investita nel Fondo interno, il controvalore delle quote del Fondo interno dipende dall'andamento del Fondo interno collegato al Contratto per il periodo in cui il Contratto ha avuto effetto;

- se il Premio non è stato investito, un importo pari al Premio versato eventualmente già incassato.

7.3 RISCATTO

Il *Contratto*, decorso un anno dalla Data di Decorrenza, prevede la possibilità per il *Contraente* di richiedere il Riscatto totale o parziale.

Credemvita può ritardare l'esecuzione di operazioni derivanti da una richiesta di Riscatto (totale o parziale) ricevuta dal *Contraente* in caso di presenza di precedenti operazioni effettuate sul *Contratto* ma non ancora regolate.

Riscatto totale

Il *Contraente* può esercitare il **Riscatto totale** se:

- è decorso almeno un anno dalla *Data di decorrenza del Contratto*;
- non risultino superati i limiti di cui all'appendice 1, accettato dal *Contraente* con la sottoscrizione della *Proposta*.

L'operazione di Riscatto totale estingue il *Contratto*.

Il Valore di *Riscatto* è la somma del:

A) Capitale assicurato rivalutato fino al Giorno di Riferimento relativo alla data di ricezione da parte di *Credemvita* della richiesta di riscatto.

In particolare, tale Capitale Assicurato è dato da:

- *Capitale assicurato* al 31 dicembre dell'anno precedente rivalutato in proporzione al tempo trascorso (pro-rata temporis) tra la data dell'ultima rivalutazione fino al Giorno di Riferimento relativo alla data di ricezione da parte di *Credemvita* della richiesta di *Riscatto*;
- **diminuito** di eventuali operazioni di disinvestimento (*Riscatti parziali*) effettuate dopo il 31 dicembre.

La misura percentuale di *rivalutazione*, da riconoscere al *capitale assicurato* al 31 dicembre precedente di cui sopra:

- è pari all'80% della misura percentuale di rivalutazione riconosciuta al *Contratto* il 31 dicembre precedente la data di *Riscatto*, se è maggiore o uguale a "zero",

oppure

- nel caso in cui la misura percentuale di rivalutazione riconosciuta al *Contratto* il 31 dicembre precedente la data di riscatto fosse negativa, è ulteriormente ridotta del 20%.

Tale modalità di calcolo della misura percentuale di rivalutazione non troverà applicazione in occasione delle Finestre di Riscatto Garantito nella Prima Fase dove invece verrà applicato il 100% della rivalutazione riconosciuta al *Contratto* il 31 dicembre precedente la data di Riscatto.

Se il Riscatto è esercitato al di fuori delle Finestre di Riscatto Garantito, il valore di *Riscatto* per la componente allocata in *Gestione Separata* può risultare **inferiore** all'ammontare del *Premio versato* e investito sulla *Gestione Separata*.

B) Controvalore delle quote del Fondo Interno, calcolato moltiplicando il numero delle quote attribuite al *Contratto* per il valore unitario riferito al Giorno di Riferimento rispetto alla data in cui *Credemvita* ha ricevuto la richiesta di riscatto firmata dal *Contraente*.

Se il Riscatto è esercitato al di fuori delle Finestre di Riscatto Garantito, il valore di *Riscatto* per la componente allocata nel Fondo Interno può risultare **inferiore** all'ammontare dei *Premio versato* e investiti nel Fondo Interno.

Riscatto parziale

Il *Contraente* può esercitare il *Riscatto parziale* che prevede che, a riscatto parziale concluso, vengano rispettati e mantenuti, nella Prima Fase, i pesi percentuali delle due componenti di *Gestione Separata* e di *Fondo Interno*. I rispettivi pesi percentuali delle due componenti del Contratto saranno rilevati in sede di richiesta di riscatto parziale.

Il *Riscatto parziale* può essere esercitato se:

- è decorso un anno dalla *Data di decorrenza del Contratto*;
- non sono superati i limiti di cui all'appendice 1, accettato dal *Contraente* con la sottoscrizione della *Proposta*;
- il controvalore residuo sul contratto, all'esito dell'operazione di riscatto parziale, non risulti inferiore ad € 40.000.

Il valore di riscatto è disinvestito in proporzione alla suddivisione tra le due componenti sulla base della combinazione predefinita in vigore alla data nella quale Credemvita ha ricevuto la richiesta di riscatto firmata dal *Contraente*.

Il valore di *Riscatto parziale* è determinato con gli stessi criteri previsti per il *Riscatto totale*.

Il valore della prestazione maturata ed il valore di *Riscatto* maturato **sono indicati annualmente dalla Compagnia nel Documento Unico di Rendicontazione, disponibile anche nell'area riservata del cliente, tenuto conto dei riscatti parziali intervenuti.**

7.3.1 RISCATTO NELLE FINESTRE DI RISCATTO GARANTITO

Se la richiesta di *Riscatto totale* o parziale viene ricevuta da Credemvita nelle ***Finestre di Riscatto Garantito***, riportate nel presente articolo, il Contratto prevede le seguenti garanzie.

Finestre di Riscatto Garantito

a) Alla quarta ricorrenza annua

Per un periodo di 90 giorni al termine della quarta ricorrenza annua della *Data di Decorrenza*, il *Contratto* prevede una Garanzia Finanziaria pari al 90% del Premio Versato, al netto di eventuali riscatti parziali;

b) Alla settima ricorrenza annua

In occasione della settima ricorrenza annua della *Data di Decorrenza*: il *Contratto* prevede una Garanzia Finanziaria pari al 100% del Premio Versato, al netto di eventuali riscatti parziali;

c) Dopo la settima ricorrenza annua e a ciascuna ricorrenza annua successiva

Per un periodo di 60 giorni al termine della settima ricorrenza annua e di ogni ricorrenza annua successiva dalla *Data di Decorrenza*: il *Contratto* prevede una Garanzia Finanziaria pari al maggior valore tra il Capitale Maturato al termine della Prima Fase a seguito di Switch Automatico ed il Premio Versato, al netto di eventuali riscatti parziali.

In caso di riscatto parziale le garanzie sopra descritte sono esercitabili a condizione che il controvalore residuo sul contratto, all'esito dell'operazione di riscatto parziale, non risulti inferiore ad € 40.000.

Esempio in caso di Riscatto totale alla quarta ricorrenza annua

Data di decorrenza	16/10/2026
Premio iniziale	40.000 €
Percentuale allocata in <i>Gestione Separata</i>	60%
Percentuale allocata nel <i>Fondo Interno</i>	40%
Premio investito in <i>Gestione Separata</i>	24.000€
Premio investito nel <i>Fondo Interno</i>	16.000 €
Data richiesta di Riscatto	16/11/2030

GESTIONE SEPARATA

Capitale maturato all'ultima ricorrenza annua (31/12/2028)	24.453,31 €
--	-------------

Rivalutazione alla data del riscatto (pari ad una rivalutazione del 100% del tasso di rivalutazione riconosciuto al 31 dicembre precedente)	214,25 €
Capitale maturato alla data del riscatto (A)	24.667,56 €

FONDO INTERNO

Valore della Quota alla <i>data di decorrenza</i>	10,00 €
Quote acquisite alla <i>data di decorrenza</i> (16.000 / 10,00)	1.600 quote

Esempio con AUMENTO DEL VALORE DELLA QUOTA

Valore della Quota del <i>Giorno di Riferimento</i> relativo alla data di ricevimento della richiesta di <i>Riscatto</i>	11,00 €
Controvalore delle quote acquisite (B1)	17.600,00 €

Esempio con DIMINUZIONE DEL VALORE DELLA QUOTA

Valore della Quota del <i>Giorno di Riferimento</i> relativo alla data di ricevimento della richiesta di <i>Riscatto</i>	7,00 €
Controvalore delle quote acquisite (B2)	11.200,00 €

CAPITALE GARANTITO (90% DEL PREMIO INVESTITO)	36.000,00 €
Capitale liquidabile (A+B1) in caso di aumento del Valore Quota	42.267,56€
Capitale liquidabile (A+B2) con garanzia in caso di diminuzione del Valore Quota	36.000,00 €

L'importo lordo come sopra determinato viene corrisposto senza applicazione di ulteriori costi. Seguirà poi l'applicazione della fiscalità.

Esempio in caso di Riscatto totale alla settima ricorrenza annua

Data di decorrenza	16/10/2026
Premio iniziale	40.000 €
Percentuale allocata in <i>Gestione Separata</i>	60%
Percentuale allocata nel <i>Fondo Interno</i>	40%
Premio investito in <i>Gestione Separata</i>	24.000€
Premio investito nel <i>Fondo Interno</i>	16.000 €
Data richiesta di Riscatto	16/10/2033

GESTIONE SEPARATA

Capitale maturato all'ultima ricorrenza annua (31/12/2031)	24.667,96 €
Rivalutazione alla data del riscatto (pari ad una rivalutazione del 100% del tasso di rivalutazione riconosciuto al 31 dicembre precedente)	216,81 €
Capitale maturato alla data del riscatto (A)	24.884,77 €

FONDO INTERNO	
Valore della Quota alla data di decorrenza	10,00 €
Quote acquisite alla data di decorrenza (16.000 / 10,00)	1.600 quote

Esempio con AUMENTO DEL VALORE DELLA QUOTA	
Valore della Quota del <i>Giorno di Riferimento</i> relativo alla data di ricevimento della richiesta di Riscatto	11,00 €
Controvalore delle quote acquisite (B1)	17.600,00 €

Esempio con DIMINUZIONE DEL VALORE DELLA QUOTA	
Valore della Quota del <i>Giorno di Riferimento</i> relativo alla data di ricevimento della richiesta di Riscatto	7,00 €
Controvalore delle quote acquisite (B2)	11.200,00 €

CAPITALE GARANTITO (100% DEL PREMIO INVESTITO)	40.000,00 €
Capitale liquidabile (A+B1) in caso di aumento del Valore Quota	42.484,77€
Capitale liquidabile (A+B2) con garanzia in caso di diminuzione del Valore Quota	40.000,00 €

L'importo lordo come sopra determinato viene corrisposto senza applicazione di ulteriori costi. Seguirà poi l'applicazione della fiscalità.

Esempio in caso di Riscatto totale all'ottava ricorrenza annua	
Data di decorrenza	16/10/2026
Premio iniziale	40.000 €
Percentuale allocata in <i>Gestione Separata</i>	100%
Capitale garantito(*) (A1)	40.000,00 €
Capitale garantito (*) (A2)	42.441,43 €
Data richiesta di Riscatto	16/11/2034

GESTIONE SEPARATA	
Capitale maturato all'ultima ricorrenza annua (31/12/2032)**)	40.943,00 €
Rivalutazione alla data del riscatto (pari ad una rivalutazione dell'80% del tasso di rivalutazione riconosciuto al 31 dicembre precedente)	344,39 €
Capitale maturato alla data del riscatto	41.287,39 €
Capitale liquidabile in caso di Capitale Garantito (A1)	41.287,39 €
Capitale liquidabile in caso di Capitale Garantito (A2)	42.441,43 €

L'importo lordo come sopra determinato viene corrisposto senza applicazione di ulteriori costi. Seguirà poi l'applicazione della fiscalità.

(*) pari al maggior valore tra il Capitale Maturato alla settima ricorrenza annua dalla Data di Decorrenza, a seguito di Switch Automatico ed il Premio Versato

(**) Sulla base dell'ipotesi di una rivalutazione lorda pari al 2,5 nell'anno 2032%.

Esempio in caso di Riscatto parziale alla quarta ricorrenza annua

Data di decorrenza	16/10/2026
Premio iniziale	60.000 €
Percentuale allocata in <i>Gestione Separata</i>	60%
Percentuale allocata nel <i>Fondo Interno</i>	40%
Premio investito in <i>Gestione Separata</i>	36.000€
Premio investito nel <i>Fondo Interno</i>	24.000 €
Data richiesta di <i>Riscatto Parziale</i>	16/11/2030
IMPORTO RICHIESTO A TITOLO DI RISCATTO PARZIALE	10.000,00 €

GESTIONE SEPARATA

Capitale maturato all'ultima ricorrenza annua (31/12/2028)	36.679,97 €
Rivalutazione alla <i>data del riscatto</i> (pari ad una rivalutazione del 100% del tasso di rivalutazione riconosciuto al 31 dicembre precedente)	321,37 €
Capitale maturato alla data del riscatto (A)	37.001,34 €

FONDO INTERNO

Valore della Quota alla <i>data di decorrenza</i>	10,00 €
Quote acquisite alla <i>data di decorrenza</i> (24.000 / 10,00)	2.400 quote

Esempio con AUMENTO DEL VALORE DELLA QUOTA

Valore della Quota del <i>Giorno di Riferimento</i> relativo alla data di ricevimento della richiesta di Riscatto	11,00 €
Controvalore delle quote acquisite (B1)	26.400,00 €

VALORE COMPLESSIVO POLIZZA PRIMA DEL RISCATTO PARZIALE:

GESTIONE SEPARATA (A):	37.001,34 €	58,36%
FONDO INTERNO(B1):	26.400,00 €	41,64%
TOTALE:	63.401,34 €	100,00%

VALORE GARANTITO ALLA DATA: 54.000,00 (PARI AL 90% DEI PREMI INVESTITI)

IMPORTO LIQUIDABILE PER RISCATTO PARZIALE:	10.000,00 €
DI CUI:	
• A VALERE SULLA GESTIONE SEPARATA (pari al 58,36%):	5.836,05 €
• A VALERE SUL FONDO INTERNO (pari al 41,64%):	4.163,95 €

VALORE COMPLESSIVO POLIZZA DOPO IL RISCATTO PARZIALE:

GESTIONE SEPARATA:	31.165,29 €	58,36%
FONDO INTERNO:	22.236,05 €	41,64%
TOTALE (**):	53.401,34 €	100,00%

(**) Il controvalore residuo sul contratto, all'esito dell'operazione di riscatto parziale, non deve risultare inferiore ad € 40.000,00.

Esempio con DIMINUZIONE DEL VALORE DELLA QUOTA		
Valore della Quota del Giorno di Riferimento relativo alla data di ricevimento della richiesta di Riscatto		7,00 €
Controvalore delle quote acquisite (B2)		16.800,00 €
VALORE COMPLESSIVO POLIZZA PRIMA DEL RISCATTO PARZIALE:		
GESTIONE SEPARATA (A):	37.001,34 €	68,77%
FONDO INTERNO (B2):	16.800,00 €	31,23%
TOTALE:	53.801,34 €	100,00%
VALORE GARANTITO ALLA DATA: 54.000,00 (PARI AL 90% DEI PREMI INVESTITI)		
IMPORTO LIQUIDABILE PER RISCATTO PARZIALE:		10.000,00 €
DI CUI:		
• A VALERE SULLA GESTIONE SEPARATA:		6.852,10 €
• A VALERE SUL FONDO INTERNO:		3.111,11 €
• INTEGRAZIONE FORNITA DALLA GARANZIA:		36,79 €
VALORE COMPLESSIVO POLIZZA DOPO IL RISCATTO PARZIALE:		
GESTIONE SEPARATA:	30.149,24 €	68,77%
FONDO INTERNO	13.688,89 €	31,23%
TOTALE(**):	43.838,13 €	100,00%
(**) Il controvalore residuo sul contratto, all'esito dell'operazione di riscatto parziale, non deve risultare inferiore ad € 40.000,00.		

L'importo lordo come sopra determinato viene corrisposto senza applicazione di ulteriori costi. Seguirà poi l'applicazione della fiscalità.

Esempio in caso di Riscatto parziale alla settima ricorrenza annua	
Data di decorrenza	16/10/2026
Premio iniziale	60.000 €
Percentuale allocata in <i>Gestione Separata</i>	60%
Percentuale allocata nel <i>Fondo Interno</i>	40%
Premio investito in <i>Gestione Separata</i>	36.000€
Premio investito nel <i>Fondo Interno</i>	24.000 €
Data richiesta di <i>Riscatto Parziale</i>	16/10/2033
IMPORTO RICHIESTO A TITOLO DI RISCATTO PARZIALE	10.000,00 €

GESTIONE SEPARATA	
Capitale maturato all'ultima ricorrenza annua (31/12/2031)	37.001,94 €
Rivalutazione alla data del riscatto (pari ad una rivalutazione del 100% del tasso di rivalutazione riconosciuto al 31 dicembre precedente)	325,22 €
Capitale maturato alla data del riscatto (A)	37.327,16 €

FONDO INTERNO	
Valore della Quota alla data di decorrenza	10,00 €

Quote acquisite alla data di decorrenza (24.000 / 10,00)	2.400 quote
--	-------------

Esempio con AUMENTO DEL VALORE DELLA QUOTA

Valore della Quota del Giorno di Riferimento relativo alla data di ricevimento della richiesta di Riscatto	11,00 €
Controvalore delle quote acquisite (B1)	26.400,00 €

VALORE COMPLESSIVO POLIZZA PRIMA DEL RISCATTO PARZIALE:

GESTIONE SEPARATA (A):	37.327,16 €	58,57%
FONDO INTERNO (B1):	26.400,00 €	41,43%
TOTALE:	63.727,16 €	100,00%

VALORE GARANTITO ALLA DATA: 60.000,00 (PARI AL 100% DEI PREMI INVESTITI)

IMPORTO LIQUIDABILE PER RISCATTO PARZIALE:	10.000,00 €
DI CUI:	
• A VALERE SULLA GESTIONE SEPARATA (pari al 58,57%):	5.857,34 €
• A VALERE SUL FONDO INTERNO (pari al 41,43%):	4.142,66 €

VALORE COMPLESSIVO POLIZZA DOPO IL RISCATTO PARZIALE:

GESTIONE SEPARATA:	31.469,82 €	58,57%
FONDO INTERNO:	22.257,34 €	41,43%
TOTALE:	53.727,16 €	100,00%

Esempio con DIMINUZIONE DEL VALORE DELLA QUOTA

Valore della Quota del Giorno di Riferimento relativo alla data di ricevimento della richiesta di Riscatto	7,00 €
Controvalore delle quote acquisite (B2)	16.800,00 €

VALORE COMPLESSIVO POLIZZA PRIMA DEL RISCATTO PARZIALE:

GESTIONE SEPARATA (A) :	37.327,16 €	68,96%
FONDO INTERNO (B2) :	16.800,00 €	31,04%
TOTALE:	54.127,16 €	100,00%

VALORE GARANTITO ALLA DATA: 60.000,00 (PARI AL 100% DEI PREMI INVESTITI)

IMPORTO LIQUIDABILE PER RISCATTO PARZIALE:	10.000,00 €
DI CUI:	
A VALERE SULLA GESTIONE SEPARATA:	6.221,19 €
A VALERE SUL FONDO INTERNO:	2.800,00 €
INTEGRAZIONE FORNITA DALLA GARANZIA:	978,81 €

VALORE COMPLESSIVO POLIZZA DOPO IL RISCATTO PARZIALE:

GESTIONE SEPARATA:	31.105,97 €	68,96%
FONDO INTERNO:	14.000,00 €	31,04%
TOTALE:	45.105,97 €	100,00%

L'importo lordo come sopra determinato viene corrisposto senza applicazione di ulteriori costi. Seguirà poi l'applicazione della fiscalità.

Il Contratto non prevede riduzioni.

7.3.2 COME RICHIEDERE IL RISCATTO

Il *Contraente* può richiedere il *Riscatto*:

- presso l'*Intermediario* assicurativo, dove il *Contraente* deve compilare l'apposito modulo di richiesta liquidazione, indicando in particolare le coordinate per il pagamento. Credemvita effettua pagamenti esclusivamente tramite bonifico bancario. Le dichiarazioni sottoscritte verranno direttamente autenticate dall'*Intermediario* assicurativo;
- con accesso all'Area Riservata – Home Insurance sul sito internet di *Credemvita* (www.credemvita.it) attraverso la quale il *Contraente* può accedere alla propria posizione assicurativa e inviare apposita richiesta;
- con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno inviata a *Credemvita* (Via Luigi Sani, 1 - 42121 Reggio Emilia – Italia) oppure, nel caso in cui il *Contraente* preferisca l'utilizzo della comunicazione in formato elettronico, a mezzo PEC, a cui allegare:
 - a) Copia di un valido documento di identità del *Contraente* o Esecutore o Legale Rappresentante;
 - b) Copia del codice fiscale del *Contraente* o Esecutore o Legale Rappresentante;
 - c) Richiesta di liquidazione sottoscritta da *Contraente* o Esecutore o Legale Rappresentante con indicazione del conto corrente bancario e relativo codice IBAN intestato al *Contraente* ed importo da liquidare in caso di riscatto parziale, e recapiti telefonici e/o mail, e dichiarazione dell'esistenza in vita dell'*Assicurato*;
 - d) Indicazione della professione/attività prevalente del *Contraente* o Esecutore o Legale Rappresentante;
 - e) Indicazione dell'eventuale presenza di un titolare effettivo ed in caso affermativo i suoi dati identificativi;
 - f) Indicare se il *Contraente* persona fisica, Esecutore o Legale Rappresentante, rivestano la qualifica di
 - g) Persona Esposta Politicamente (PEP);
 - h) Indicare se il *Contraente* è "US Person" come definito dalla normativa fiscale americana e se risiede fuori dall'Italia;
 - i) In caso di Esecutore/Legale Rappresentante deve essere trasmessa copia della procura/delibera, attestante i poteri conferiti per agire in nome e per conto del contraente;
 - j) Per il *Contraente* persona giuridica deve inoltre essere prodotta: visura camerale, dati anagrafici dei titolari effettivi del *contraente* (persona o persone fisiche che in ultima istanza possiedono o controllano un'entità giuridica, tale criterio viene soddisfatto ove la % corrisponda al 25%+1 dei partecipanti al capitale sociale, o al patrimonio dell'entità giuridica), indicazione se il contraente o i titolari effettivi rivestano la qualifica di PEP.

Le eventuali richieste di riscatto parziale o totale pervenute alla Compagnia negli ultimi 10 Giorni di Riferimento dell'anno e nei primi 14 Giorni di Riferimento dell'anno successivo, sono eseguite entro il quindicesimo Giorno di Riferimento dell'anno successivo.

Credemvita esegue i pagamenti in favore del *Contraente* esclusivamente a mezzo bonifico bancario.

8 BENEFICIARI



Per consentire alla Compagnia di adempiere tempestivamente agli obblighi di liquidazione delle prestazioni assicurate e per evitare che il contratto diventi una Polizza Dormiente, il *Contraente* deve indicare i beneficiari in modo chiaro e univoco, riportando:

- Nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale e, se possibile, indirizzo di residenza;
- Le percentuali di ripartizione del capitale tra più beneficiari;
- Eventuali recapiti utili per agevolare la rintracciabilità.

In caso di indicazione generica (es. "eredi testamentari o, in mancanza, eredi legittimi"), il *Contraente* si impegna a comunicare alla Compagnia eventuali variazioni che possano facilitare la tempestiva individuazione dei beneficiari, al fine di evitare che la polizza diventi dormiente ai sensi della normativa vigente.

A fronte di specifiche esigenze di riservatezza, il *Contraente* può indicare nella *Proposta* i dati di un *Referente Terzo*, diverso dal *Beneficiario*, a cui *Credemvita* può fare riferimento, nel caso in cui sia venuta a conoscenza della *Morte* dell'*Assicurato* al fine di ottenere supporto nell'identificazione dei *Beneficiari*.

Qualora il Contraente designi più di un *Beneficiario*, la *prestazione assicurativa* viene suddivisa in parti uguali fra tutti i *Beneficiari*, salvo l'espressa indicazione di percentuali diverse da parte del *Contraente*.

Nell'ipotesi di designazione quali *Beneficiari* degli eredi (legittimi o testamentari), i *Beneficiari* sono i soggetti che, alla *Morte* dell'*Assicurato*, rivestono la qualità di chiamati all'eredità secondo le previsioni di legge. Ai fini dell'erogazione della *Prestazione Assicurativa*, risulta irrilevante la rinuncia o accettazione dell'eredità da parte dei *Beneficiari*.

In assenza della designazione di *Beneficiari*, la *Prestazione Assicurativa* è erogata agli eredi testamentari o in mancanza agli eredi legittimi dell'*Assicurato*.

Anche in questo caso, risulta irrilevante la rinuncia o accettazione dell'eredità da parte dei *Beneficiari*.

La designazione beneficiaria è atto personale del *Contraente*.

L'eventuale designazione fatta, in vece del *Contraente*, dal tutore legale, dal Curatore, dall'Amministratore di Sostegno o di ogni altro soggetto munito di apposita procura è valida solo se sono indicati quali *Beneficiari* gli eredi testamentari o in mancanza eredi legittimi dell'*Assicurato*, a meno che la procura (generale o speciale) o l'eventuale atto che dispone la nomina di tali soggetti non preveda espressamente la facoltà di nominare beneficiari.

In caso contrario, la designazione beneficiaria non è valida.

In caso di premorienza del *Beneficiario* rispetto all'*Assicurato*, il *Contraente* può liberamente modificare la designazione beneficiaria, fatto salvo i casi in cui la designazione del *Beneficiario* non può essere revocata o modificata ai sensi delle previsioni di legge.

Nel caso di premorienza di un *Beneficiario* rispetto all'*Assicurato*, la liquidazione della *Prestazione assicurativa* avviene, per la quota dovuta al *Beneficiario* premorto, in favore degli eredi testamentari o, in mancanza, degli eredi legittimi del *Beneficiario* premorto, fatta salva diversa indicazione del *Contraente*.

I *Beneficiari* acquisiscono un diritto proprio alla *Prestazione assicurativa*.

Tale diritto è indipendente dalle vicende successorie dell'*Assicurato* e l'ammontare della *Prestazione assicurativa* non rientra nell'asse ereditario dell'*Assicurato*.

8.1 CONTESTAZIONI RIGUARDANTI I BENEFICIARI

Le contestazioni di terzi riguardanti:

- la legittimazione del *Beneficiario* di ottenere la liquidazione;
- il testamento olografo

che non siano oggetto di sentenza passata in giudicato, non sono opponibili a *Credemvita*.

Eventuali pretese di terzi nei confronti di coloro che risultano *Beneficiari* della prestazione potranno pertanto essere fatte valere solo nei confronti di questi ultimi.

8.2 DESIGNAZIONE, REVOCA, MODIFICA DEI BENEFICIARI

Nel corso della vigenza del *Contratto* la designazione dei *Beneficiari* può essere revocata o modificata in qualunque momento mediante comunicazione scritta ricevuta da *Credemvita*.

La designazione del *Beneficiario* non può essere revocata o modificata nei seguenti casi:

- quando la designazione è irrevocabile, cioè quando il contraente ha dichiarato per iscritto di rinunciare al potere di revoca e il beneficiario ha dichiarato per iscritto di accettare il beneficio. Se i *Beneficiari* sono più di uno la designazione diviene irrevocabile, se il *Contraente* ha rinunciato per iscritto al potere di revoca, esclusivamente per il *Beneficiario* che ha dichiarato di accettare il beneficio;
- dagli eredi, dopo la *Morte* dell'*Assicurato*;
- per i contratti nei quali il *Contraente* è diverso dall'*Assicurato*, in caso di premorienza del *Contraente* in corso di *Contratto* dagli eredi che subentrano nella titolarità dello stesso. Se gli eredi del *Contraente* risultano superiori ad uno, al fine di rendere effettivo il subentro, questi devono congiuntamente individuare un solo erede al quale verrà attribuita la contraenza.

In caso di designazione non revocabile o modificabile, la *liquidazione*, il *recesso*, il *pegno* o il *vincolo* del *Contratto* richiedono l'assenso scritto dei *Beneficiari*.

La designazione del *Beneficiario* e le sue eventuali revoche o modifiche devono essere comunicate per iscritto e ricevute da *Credemvita* o disposte per testamento.

Le disposizioni testamentarie devono indicare espressamente il riferimento al *Contratto di Assicurazione* e specificare espressamente la designazione, revoca o modifica del *Beneficiario*.

Credemvita può comunicare ai precedenti *Beneficiari* le comunicazioni o disposizioni di revoca o modifica degli stessi.

Le disposizioni di variazione *Beneficiario* hanno effetto solo successivamente all'espletamento degli oneri di *adeguata verifica* in materia antiriciclaggio.

Credemvita si riserva di richiedere ai *Beneficiari* la produzione dell'originale del documento di loro designazione (che può essere, ad esempio, il *Contratto di Assicurazione*, una *appendice* al *Contratto di Assicurazione*, una lettera o un testamento) solamente al verificarsi di una delle seguenti eventualità:

- nel caso in cui *Credemvita* non sia già in possesso di tale documento;
- nel caso in cui i *Beneficiari* intendano far valere *condizioni contrattuali* difformi rispetto a quanto previsto della documentazione in possesso di *Credemvita*;
- nel caso in cui sorgano dubbi in merito all'autenticità del *Contratto di Assicurazione* o di altra documentazione contrattuale che i *Beneficiari* intendano far valere nei confronti di *Credemvita*.

9 OBBLIGHI DELLE PARTI



Le dichiarazioni del *Contraente* devono essere veritiere, esatte e complete.

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la **perdita** totale o parziale del diritto all'indennizzo, e la stessa **cessazione** delle coperture assicurative previste dal *Contratto*, ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 c.c.

Il *Contraente* deve comunicare tempestivamente a *Credemvita* lo spostamento di residenza in altro Stato, ferma la responsabilità del *Contraente* verso *Credemvita* per eventuali conseguenze dannose patite da *Credemvita* in conseguenza della mancata comunicazione (ad esempio, per effetto di contestazioni mosse dall'Amministrazione Finanziaria dello Stato di nuova residenza).

10 CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO E LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI



In caso di *Morte* dell'*Assicurato*, i *Beneficiari* devono consegnare a *Credemvita* documenti necessari a:

- verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento;
- individuare con esattezza gli aventi diritto alla *prestazione assicurativa*;
- adempiere gli adempimenti di cui alla normativa antiriciclaggio.

I *Beneficiari* devono consegnare a *Credemvita*:

- richiesta scritta di *liquidazione*. Tale richiesta può essere formulata anche senza utilizzare l'apposita modulistica predisposta da *Credemvita*, che è comunque a disposizione sul sito internet www.credemvita.it alla sezione "Denuncia un sinistro" o presso i propri intermediari. Nel caso in cui i beneficiari siano più di uno ciascuno di questi dovrà sottoscrivere la richiesta per la propria *quota* di pertinenza;
- copia di un documento di identità in corso di validità e del codice fiscale di ciascun *beneficiario*;
- modulo per l'*Adeguata Verifica* antiriciclaggio ritualmente compilato e sottoscritto;
- indicazione scritta delle coordinate IBAN del conto corrente intestato al Beneficiario dove *Credemvita* deve eseguire il pagamento.

Tipologia di documento	Informazioni aggiuntive
Richiesta scritta di <i>liquidazione</i> per morte e indicazione scritta delle modalità di pagamento/coordinate IBAN	Possibile utilizzare il modulo standard sul sito www.credemvita.it
Copia documento di identità in corso di validità	Per ciascun <i>beneficiario</i>
Copia del codice fiscale	Per ciascun <i>beneficiario</i>
Modulo di adeguata verifica antiriciclaggio compilato	Per ciascun <i>beneficiario</i>

Al fine di attestare la propria qualità di *Beneficiario/i* e di consentire a *Credemvita* le opportune verifiche, l'avente diritto deve in ogni caso sempre consegnare a *Credemvita*:

a. in caso di designazione quali *Beneficiari* (i) degli eredi legittimi; (ii) degli eredi testamentari; (iii) di “*eredi testamentari o in mancanza eredi legittimi*”:

- certificato di morte dell'*Assicurato* in carta libera;
- atto notorio o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, rilasciato dagli Organi competenti da cui risulti:
 - se l'*Assicurato* ha lasciato testamento e in caso affermativo, che il testamento, i cui estremi identificativi devono risultare dallo stesso atto di notorietà, sia l'unico o l'ultimo conosciuto, sia valido e non sia stato impugnato, con indicazione di tutti gli eredi testamentari, delle loro generalità complete e della capacità di agire di ciascuno di essi;
 - in mancanza di testamento l'elenco di tutti gli eredi legittimi del *de cuius*, con l'indicazione delle generalità complete e della capacità di agire di ciascuno di essi;
 - l'eventuale stato di gravidanza della vedova;
- nel caso vi siano *Beneficiari* minorenni od incapaci, decreto del Giudice Tutelare che autorizzi l'esercente la potestà od il tutore alla riscossione della somma spettante ai minori od agli incapaci ed esoneri *Credemvita* da ogni responsabilità circa il reimpiego di tale somma.

Tipologia di documento	Informazioni aggiuntive
Certificato di morte dell' <i>Assicurato</i>	In carta libera
Atto di notorietà	Con contenuti difformi a seconda della presenza o meno di testamento
Decreto del Giudice Tutelare	Nel caso di <i>Beneficiari</i> minorenni od incapaci

b. in caso di designazione dei *Beneficiari* con modalità diverse dal riferimento alla loro qualità di eredi testamentari o legittimi (ad esempio, con l'indicazione delle specifiche generalità del *beneficiario*):

- certificato di morte dell'*Assicurato* in carta libera;
- atto notorio o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà
 - se l'*Assicurato* ha lasciato testamento, copia autentica o estratto autentico dell'atto di ultima volontà e dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dalla quale risulti sotto la propria responsabilità, quali sono i *Beneficiari* e che il *beneficiario* ha espletato ogni tentativo e ha compiuto quanto in suo potere per accertare che il testamento presentato è l'unico o, nel caso di più testamenti, quale sia ritenuto valido, che non sono state mosse contestazioni avverso il testamento o i testamenti, che oltre ai *Beneficiari* menzionati nella dichiarazione stessa non ve ne sono altri e che nel testamento non sono presenti revoche o modiche della designazione dei *Beneficiari*;
 - se non c'è testamento dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dalla quale risulti, sotto la propria responsabilità, che il beneficiario ha espletato ogni tentativo e ha compiuto quanto in suo potere per accertare la non esistenza di disposizioni testamentarie e l'indicazione di tutte le persone nominate come *Beneficiari*;
- nel caso vi siano *Beneficiari* minorenni od incapaci, decreto del Giudice Tutelare che autorizzi l'esercente la potestà od il tutore alla riscossione della somma spettante ai minori od agli incapaci ed esoneri *Credemvita* da ogni responsabilità circa il reimpiego di tale somma.

Tipologia di documento	Informazioni aggiuntive
Certificato di morte dell'Assicurato	In carta libera
Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà	Con contenuti difformi a seconda della presenza o meno di testamento
Decreto del Giudice Tutelare	Nel caso di beneficiari minorenni od incapaci

Credemvita si riserva di richiedere ai *Beneficiari* (in qualsiasi modo designati) la produzione dell'originale del Contratto solamente al verificarsi di una delle seguenti eventualità:

- nel caso in cui i *Beneficiari* intendano far valere *condizioni contrattuali* difformi rispetto a quanto previsto della documentazione in possesso di *Credemvita*;
- nel caso in cui ad insindacabile giudizio di *Credemvita* che i *Beneficiari* intendano far valere nei confronti di *Credemvita*.

Credemvita e il *Beneficiario* cooperano in buona fede nell'esecuzione del *Contratto*, con particolare riferimento alla fase di erogazione dell'indennizzo, e fanno quanto in loro potere, anche tenendo conto del principio di vicinanza alla prova, per acquisire la documentazione relativa alla morte o comunque rilevante ai fini della *liquidazione* dell'indennizzo.

Credemvita, in considerazione di particolari esigenze istruttorie, potrà richiedere documentazione ulteriore rispetto a quella indicata in precedenza e, in particolare, potrà richiedere la documentazione relativa alle cause della *Morte* dell'Assicurato, ivi inclusa la cartella clinica.

Il *Beneficiario*, fermo il predetto principio di vicinanza alla prova, può scegliere di raccogliere e presentare direttamente a *Credemvita* la documentazione di cui al precedente paragrafo o, qualora abbia particolari difficoltà ad acquisire la predetta documentazione, può sottoscrivere idonee richieste e autorizzazioni e conferire specifica procura affinché *Credemvita*, nel rispetto della normativa sulla riservatezza dei dati personali, possa richiedere la documentazione stessa. In ogni caso il *Beneficiario* consegnerà la documentazione di cui al precedente paragrafo, se la stessa è già in suo possesso.

L'Assicurato può rilasciare a *Credemvita* – in quanto soggetto a cui si riferiscono i dati personali (“interessato”, ai sensi del Codice per la protezione dei dati personali) – un mandato anche nel proprio interesse, ai sensi dell'art. 1723, secondo comma, c.c., e pertanto irrevocabile, a richiedere la documentazione di cui al precedente paragrafo. Ai fini dell'ottenimento di tale documentazione può farsi riferimento agli accordi che saranno eventualmente stipulati con le organizzazioni rappresentative degli operatori sanitari, pubblici e privati, per regolamentare le modalità di accesso alle informazioni sensibili, in modo da consentire un corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali.

10.1 PAGAMENTI DI CREDEMVITA

Ai fini della presentazione della richiesta di pagamento non sussiste alcun obbligo di presenza fisica né presso gli uffici di *Credemvita*, né presso gli intermediari di quest'ultima, fermo restando, ove ne ricorrano i presupposti, il necessario rispetto della normativa vigente, con particolare riferimento a quella in materia di antiriciclaggio e antiterrorismo.

Ogni pagamento viene effettuato direttamente da *Credemvita* al *Beneficiario*, il quale sottoscrive la relativa quietanza.

Credemvita esegue i pagamenti esclusivamente mediante bonifico bancario dopo aver verificato la sussistenza di tutti i requisiti e la completezza della documentazione fornita.

I pagamenti sono effettuati entro 30 giorni dal ricevimento di tutta la documentazione necessaria. Le richieste di pagamento incomplete comportano tempi di *liquidazione* più lunghi.

Se il pagamento non viene effettuato entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione completa, *Credemvita* corrisponde al *Contraente* o ai *Beneficiari*, dal 31esimo giorno fino alla data di effettivo pagamento, gli interessi sulla somma da liquidare calcolati in misura pari al saggio degli interessi legali vigente di cui all'art. 1284, primo comma, Codice Civile, maggiorati dell'1%. Le parti pertanto escludono espressamente l'applicazione del saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (art. 1284, quarto comma, c.c.).

Esempio di applicazione degli interessi legali per il pagamento della prestazione assicurativa:

Importo della prestazione	Data di ricezione della documentazione completa	Data del pagamento	Interessi legali applicati	Importo effettivamente pagato al contraente o al beneficiario
€ 10.000	04.10.2027	14.10.2027	0,0%	€ 10.000
€ 10.000	04.10.2027	14.11.2027	Saggio interessi legali (ad es. 1,25%) + 1,00% a partire dal 04.11.2027	€ 10.006,78

Si precisa che i diritti derivanti dal *Contratto di Assicurazione* si prescrivono in dieci anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda (quindi decorrenti o dalla Morte dell'*Assicurato* o, in mancanza di morte dalla scadenza del contratto).

Gli importi dovuti ai *Beneficiari* per i quali non sia pervenuta a *Credemvita* la richiesta di *liquidazione* per iscritto entro e non oltre il termine di *prescrizione* di dieci anni sono devoluti obbligatoriamente al fondo costituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, finalizzato ad indennizzare i risparmiatori vittime di frodi finanziarie.

11 COMUNICAZIONI



11.1 COMUNICAZIONI DEL CONTRAENTE

Fatto salvo quanto diversamente previsto nel presente *Contratto*, tutte le comunicazioni del *Contraente* a *Credemvita* relative al presente *Contratto* devono essere in forma scritta e indirizzate a:

Credemvita S.p.A.

Via Luigi Sani, 1- 42121 Reggio Emilia (R.E.) - ITALIA.

Fax: 0522/452704

e-mail: info@credemvita.it

Posta Elettronica Certificata (PEC): info@pec.credemvita.it

11.1 INFORMATIVA AL CONTRAENTE

Credemvita trasmette al *Contraente*:

- la documentazione precontrattuale;
- le informazioni da rendere in corso di *Contratto*, in particolare il *Documento Unico di Rendicontazione* relativo alla posizione assicurativa del *Contraente*.

Credemvita può adempiere agli obblighi di informativa verso il *Contraente* mediante pubblicazione nell'Area Riservata- Home Insurance, qualora il *Contraente* abbia espresso apposito consenso, o mediante supporto durevole.

Diversamente se non sono soddisfatte le condizioni per fornire le predette informative mediante sito internet o supporto durevole, oppure l'Area Riservata-Home Insurance non è disponibile, le informazioni sono fornite su supporto cartaceo, e se trasmesse in corso di *Contratto*, all'indirizzo di residenza del *Contraente*.

11.1 AREA RISERVATA - HOME INSURANCE

Sul sito internet di *Credemvita* (www.credemvita.it) è disponibile l'Area Riservata-Home Insurance attraverso la quale il *Contraente* può accedere alla propria posizione assicurativa consultando i dati principali delle polizze sottoscritte quali, ad esempio, le *Coperture Assicurative* in essere, le *Condizioni di Assicurazione* sottoscritte e lo stato dei pagamenti dei Premi. Inoltre, il *Contraente* può:

- recuperare informazioni rilevanti, inclusi i dati sul *Beneficiario* e sul *Referente Terzo*;
- inviare disposizioni sulla gestione del *Contratto*;
- richiedere modifiche ai propri dati anagrafici, residenziali o ai propri recapiti;
- recuperare le comunicazioni inviate da *Credemvita*.

L'accesso è consentito tramite credenziali identificative personali che sono rilasciate da *Credemvita* e che possono essere

richieste dal *Contraente*, mediante procedura guidata, direttamente in occasione del primo accesso all'*Area Riservata-Home Insurance* stessa.

Il servizio di consultazione in oggetto e il rilascio delle credenziali da parte di *Credemvita* non comporta alcun costo aggiuntivo in capo al *Contraente*.

12 NORME FINALI



12.1 CESSIONE

Il *Contraente* può cedere ad altri il *Contratto*, così come può darlo in *pegno* o può comunque vincolare le somme assicurate. *Credemvita* può opporre al cessionario e al creditore pignoratizio tutte le eccezioni derivanti dal presente *Contratto* che spettano verso il *Contraente* originario, secondo quanto previsto dal codice civile.

Tali atti diventano efficaci solo quando *Credemvita* ne faccia annotazione sull'originale del *Contratto di Assicurazione* o su *appendice*, previa notifica della documentazione attestante la *cessione*, la costituzione del *pegno* o del *vincolo*, firmata dal *Contraente* e, se esistente, dal *Beneficiario* la cui designazione sia irrevocabile.

Nel caso di *pegno* o *vincolo*, l'operazione di *recesso* e *Riscatto* richiede l'assenso scritto del creditore o Vincolatario.

12.2 MODIFICA DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI

Il *Contratto* può subire variazioni in caso di modifiche alla normativa successive alla conclusione del *Contratto*, dette eventuali variazioni saranno comunicate da *Credemvita* al *Contraente* mediante le modalità prescelte in occasione della prima comunicazione in adempimento agli obblighi di informativa.

Solo in presenza di un giustificato motivo (a titolo meramente esemplificativo disposizioni dell'Autorità Amministrativa/ Organismi di Vigilanza, riorganizzazione societaria, etc.), *Credemvita* si riserva il diritto di modificare unilateralmente le presenti *Condizioni di Assicurazione*, limitatamente a quelle non peggiorative per i *contraenti*, dandone comunicazione scritta al *Contraente*, il quale ha, in tale ipotesi, diritto al *Riscatto* senza applicazione di costi.

12.3 LEGGE APPLICABILE

Il *Contratto* è regolato dalla legge italiana.

12.4 VALIDITÀ E RINUNCE

L'eventuale invalidità di singole clausole del *Contratto* non si estende al *Contratto* stesso, che pertanto resta pienamente valido nella restante parte.

Qualora una delle parti tolleri comportamenti dell'altra parte che costituiscano violazione di quanto previsto dal *Contratto*, ciò non potrà essere inteso quale rinuncia ad avvalersi dei diritti e dei rimedi che a tale parte derivano dal presente *Contratto*.

12.5 RECLAMI E RISOLUZIONE ALTERNATIVA DELLE CONTROVERSIE

Eventuali reclami inerenti al rapporto contrattuale, devono essere inoltrati per iscritto a:

- **Credemvita S.p.A. – Funzioni Reclami – Via Luigi Sani, 1 – 42121 Reggio Emilia**

oppure tramite:

- e-mail: **reclami@credemvita.it** oppure utilizzando l'apposito modulo presente al seguente indirizzo internet www.credemvita.it alla sezione "Reclami"

Credemvita provvede a rispondere entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo.

In caso di mancato riscontro di nel termine di **45 giorni** o in caso di esito non soddisfacente del reclamo, il *Contraente* può rivolgersi all'IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni), ai seguenti recapiti: IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) – Servizio Tutela del Consumatore, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax: 0642133206; p.e.c.: tutela.consumatore@pec.ivass.it; posta ordinaria all'indirizzo indicato; utilizzando l'apposito modello messo a disposizione dell'Istituto

al seguente indirizzo internet: <https://www.ivass.it/consumatori/reclami/index.html>.

I reclami indirizzati all'IVASS devono specificare:

- nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- breve ed esaustiva descrizione del motivo della lamentela;
- copia del reclamo eventualmente presentato all'Impresa e del suo eventuale riscontro;
- ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Prima di ricorrere presso l'Autorità Giudiziaria è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali la negoziazione assistita e la mediazione.

L'esperimento del tentativo di mediazione è obbligatorio ed è condizione di procedibilità dell'eventuale giudizio.

Ciò significa che, prima di intraprendere una causa giudiziale nei confronti dell'Impresa, dovrai rivolgerti, con l'assistenza di un avvocato, a un Organismo di Mediazione nel luogo del Giudice competente per territorio.

Per ogni controversia relativa al presente *Contratto* è competente l'Autorità Giudiziaria del Comune di residenza o di domicilio del *Contraente*, dell'*Assicurato*, del *Beneficiario* o degli aventi diritto.

12.6 FORO COMPETENTE

Per le controversie relative al *Contratto* è competente l'Autorità giudiziaria del luogo di residenza o del domicilio elettivo del *Contraente*, dell'*Assicurato*, dei *Beneficiari*, ovvero degli aventi diritto a seconda del soggetto che promuove l'azione.

Appendice 1

Appendici alle CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE di ORIZZONTE by Credemvita (tariffa 65116)

Appendice 1: Limiti - Reg. Isvap n. 38/2011

Di seguito si riportano i limiti in entrata ed uscita identificati da Credemvita sulla scorta delle previsioni Regolamento Isvap n.38/2011, da intendersi quali importi massimi che possono essere movimentati in entrata ed in uscita rispetto alla dimensione della gestione separata e nell'arco di ogni esercizio mediante contratti a prestazioni rivalutabili da un unico contraente o da più contraenti, collegati ad un medesimo soggetto anche attraverso rapporti partecipativi.

I limiti di seguito riportati vengono aggiornati annualmente e comunicati nell'ambito dell'estratto conto annuale.

Limiti in entrata

- di Euro 5.000.000 computati sul totale dei conferimenti effettuati (dal Contraente o da soggetti allo stesso collegati) nel corso di un anno solare su polizze legate alla Gestione Separata;
- di Euro 25.000.000 computati sul capitale assicurato di polizze (stipulate dal Contraente o da soggetti allo stesso collegati) legate alla Gestione Separata.

Limiti in uscita

Credemvita si riserva, in caso di superamento dei limiti sopraindicati, la facoltà di concordare con il Contraente un periodo minimo di permanenza nella Gestione Separata degli importi che eccedono tale limite.

In tal caso, ove non siano definiti periodi minimi di permanenza – che saranno comunque sottoposti ad espressa accettazione del contraente – si verificherà la risoluzione di diritto del contratto, privandolo di ogni effetto già dalla data di sottoscrizione.

Appendice 2

Appendice 2: Contraenti collegati - Reg. Isvap n. 38/2011

Ai sensi delle previsioni del Regolamento Isvap n. 38/2011 di seguito si riporta la definizione adottata da Credemvita afferente più contraenti collegati ad un medesimo soggetto anche attraverso rapporti partecipativi. Si qualificano quali soggetti collegati coloro che nell'anagrafica dell'intermediario risultano:

Ditte, enti, minori/interdetti a legali rappresentanti
Cointestazione a cointestatario
CF cumulo segnalaz. C.R. a CF segnalaz. C.R.
Società controllante a controllata
CREDEM a società controllata
CREDEM a società partecipata
Società di capitali a consigliere
Società di capitali a sindaco
Gruppo familiare a singolo familiare
CREDEM a sogg. art. 38 legge bancaria
Condizionante a condizionato
Garante totale a garantito
Banca casa madre a filiale estera
Referente a riferito
Nominativo univoco a nominativo secondario
Genitore (accompagnatore maggiorenne a minore
Minore a genitore (accompagnatore maggiorenne)
Società di capitali a legale rappresentante
Società di persone a socio non legale rappresentante
Società di persone a legale non socio
Società di capitali a legale rappresentante con poteri limitati
Società di persone a legale rappresentante non socio con poteri limitati
inabilitato/ente/società a curatore/legale rappresentante
Genitore a figlio
Coniuge A a coniuge B
Fratello A a fratello B
Nipote a nonno
Intestataro rapporto in estinzione a Soggetto operante l'estinzione
Intestataro rapporto a Titolare effettivo

Per quanto concerne i rapporti partecipativi saranno inoltre considerati i legami partecipativi caratterizzanti i Gruppi societari identificati dall'intermediario.

Appendice 3

REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA “CREDEMVITA ORIZZONTE”

Art.1 – Caratteristiche della gestione separata “CREDEMVITA ORIZZONTE”

Credemvita S.p.a. (di seguito Credemvita) attua una forma di gestione degli investimenti, separata dalle restanti attività di Credemvita stessa, denominata “CREDEMVITA ORIZZONTE” (di seguito “gestione separata”).

La valuta di denominazione è l'Euro.

La gestione separata è conforme alle norme stabilite dall'IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di interesse Collettivo) con il Regolamento Isvap n. 38 del 03/06/2011 e successive modifiche.

La gestione separata è dedicata ad accogliere i versamenti di polizze di assicurazione di cui all'art. 2 c. 1 del D.Lgs. 209/2005, e nello specifico polizze a prestazioni rivalutabili con partecipazione agli utili, e contratti di capitalizzazione, comprese le relative componenti di polizze multiramo, rivolte a tutti i segmenti di clientela.

La gestione separata prevede un'unica regola di determinazione del tasso medio di rendimento per la rivalutazione delle prestazioni dei contratti ad essa collegati.

Il valore delle attività della gestione separata deve essere costantemente non inferiore alle riserve matematiche costituite per i relativi contratti a prestazioni rivalutabili in base ai rendimenti realizzati dalla gestione stessa.

Art.2 – Obiettivi e politiche di investimento

L'obiettivo della gestione separata consiste nel realizzare tassi medi di rendimento che consentano una adeguata rivalutazione delle prestazioni per i contratti di assicurazione con partecipazione agli utili e di capitalizzazione collegati alla gestione stessa, tenendo altresì conto di eventuali tassi minimi garantiti previsti nelle clausole di rivalutazione di tali contratti.

La politica di gestione è realizzata nel rispetto del Regolamento IVASS n. 24 del 06/06/2016 e in generale della normativa vigente.

La politica di gestione è principalmente rivolta a strumenti finanziari di tipo obbligazionario, che possono rappresentare fino al 100% del portafoglio, sia di emittenti governativi che di emittenti finanziari e corporate (non governativi), prevalentemente emessi da Stati o soggetti appartenenti all'Unione Europea o all'OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico).

Gli strumenti finanziari di tipo obbligazionario di emittenti finanziari e corporate (non governativi) non possono rappresentare più del 50% della gestione.

Gli strumenti finanziari di tipo obbligazionario del segmento High Yield non possono rappresentare più del 15% della gestione.

Gli strumenti finanziari di tipo azionario non possono rappresentare più del 10% della gestione.

Gli strumenti finanziari acquistati sono prevalentemente negoziati in mercati regolamentati. I titoli di debito non negoziati in mercati regolamentati non possono rappresentare più del 10% della gestione.

La gestione separata può inoltre investire:

- in liquidità e in generale in strumenti monetari nei limiti previsti dalla normativa vigente,
- in investimenti di tipo immobiliare, che possono venire effettuati solo tramite OICR, fino a un massimo del 5% del portafoglio,
- in quote di OICR (Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio) armonizzati, compresi gli Etf (Exchange Traded Fund), fino a un massimo del 35% del portafoglio,
- in investimenti alternativi (FIA e OICR non UCITS che investono nei private markets) fino a un massimo del 20% del portafoglio.

La gestione separata può investire nelle rimanenti tipologie di attivi (investimenti, crediti, depositi bancari, altri attivi), nelle modalità e nei limiti stabiliti dal Regolamento IVASS n. 24 del 06/06/2016 e in generale dalla normativa vigente.

Gli investimenti effettuati dalla gestione separata sono prevalentemente denominati in Euro. Gli investimenti soggetti al rischio cambio possono rappresentare fino al 10% del portafoglio.

Le operazioni con controparti di cui all'art. 5 del Regolamento IVASS n. 30 del 26/10/2016 (operazioni infragrupo), sia nella forma di acquisto di titoli di debito, sia nella forma di sottoscrizione di quote di OICR, sono soggette a specifici limiti definiti ai sensi della normativa vigente in materia, per assicurare la tutela dei contraenti da possibili situazioni di conflitto di interesse, in

particolare non possono rappresentare più del 20% della gestione.

La politica di gestione prevede la possibilità di utilizzo di strumenti finanziari derivati nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa vigente in materia di attività a copertura delle riserve tecniche. In particolare l'utilizzo di strumenti finanziari derivati viene effettuato in modo coerente con i principi di sana e prudente gestione e con la finalità di ridurre il rischio di investimento o di pervenire ad una gestione efficace del portafoglio.

La gestione separata promuove, tra le altre, caratteristiche ambientali o sociali, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento (UE) 2019/2088, poiché investe in maniera principale in strumenti finanziari che rispettano specifici criteri di esclusione, indicatori di sostenibilità basati sul rating ESG e mediante la gestione dei PAI (Principal Adverse Impact) definiti dalla compagnia, monitorati attraverso uno strutturato processo di analisi.

Credemvita potrà effettuare operazioni di fusione o scissione della gestione separata "CREDEMVITA ORIZZONTE" con altre gestioni separate alle condizioni e con le modalità previste dagli artt. 34 e 35 del Regolamento ISVAP n. 14 del 18/02/2008.

Art.3 - Tasso medio di rendimento

Il periodo di osservazione per la determinazione del tasso medio di rendimento della gestione separata coincide con l'anno solare (dall'01/01 al 31/12 di ogni anno).

Il tasso medio di rendimento di periodo viene calcolato al termine di ogni anno solare, rapportando il risultato finanziario della gestione separata alla giacenza media delle attività della gestione stessa.

Nella determinazione del tasso medio di rendimento viene utilizzato lo strumento del fondo utili, in coerenza con quanto previsto dal Regolamento ISVAP n. 38 del 03/06/2011 agli artt. 7, 7-bis e 7-ter.

Il risultato finanziario della gestione separata è costituito dai proventi finanziari di competenza conseguiti dalla gestione stessa, comprensivi degli scarti di emissione e di negoziazione di competenza, dagli utili realizzati e dalle perdite sofferte nel periodo di osservazione. Gli utili realizzati comprendono i proventi derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti da Credemvita in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della gestione separata.

Il risultato finanziario è calcolato al lordo delle ritenute di acconto fiscale e al netto delle seguenti spese:

- le spese effettivamente sostenute per l'acquisto e la vendita delle attività della gestione separata,
- le spese relative all'attività di verifica contabile effettuata dalla società di revisione.

Non possono gravare sulla gestione separata altre tipologie di spese né altre forme di prelievo in qualsiasi modo effettuate.

Gli utili e le perdite da realizzo sono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel libro mastro della gestione separata di cui all'art. 12 del Regolamento ISVAP n. 38 del 03/06/2011. Il valore di iscrizione nel libro mastro di una attività di nuova acquisizione è pari al prezzo di acquisto.

La giacenza media delle attività della gestione separata è pari alla somma delle giacenze medie nel periodo di osservazione dei depositi in numerario, degli investimenti e di ogni altra attività della gestione separata. La giacenza media nel periodo di osservazione degli investimenti e delle altre attività è determinata in base al valore di iscrizione nel libro mastro della gestione separata.

I criteri di valutazione impiegati ai fini del calcolo della giacenza media non possono essere modificati, salvo in casi eccezionali. In tale eventualità, il rendiconto riepilogativo della gestione separata è accompagnato da una nota illustrativa che riporta le motivazioni dei cambiamenti nei criteri di valutazione ed il loro impatto economico sul tasso medio di rendimento della gestione separata.

Nella gestione separata è costituito il fondo utili al fine di accantonare le plusvalenze nette realizzate nel periodo di osservazione. Le plusvalenze nette risultano prese in considerazione ai fini della determinazione del fondo utili, solo se effettivamente realizzate nel periodo di osservazione. Il fondo utili ha natura di riserva matematica e confluisce tra le risorse della gestione separata. Il risultato finanziario è diminuito dell'intero importo delle plusvalenze nette realizzate e aumentato della quota del fondo utili che l'impresa stabilisce di attribuire al risultato finanziario della gestione separata nel periodo di osservazione considerato sulla base almeno dei seguenti elementi: a) i principi generali di cui all'articolo 4 del Regolamento ISVAP n. 38; b) il criterio di cui all'articolo 7-bis, comma 3 del medesimo Regolamento; c) il miglior interesse degli assicurati; d) l'impatto sul rendimento attuale e prospettico della gestione separata tenuto conto del complesso degli impegni assunti in relazione a tutti i contratti collegati alla stessa gestione separata.

Il rilascio delle quote del fondo utili nel periodo di osservazione vengono sottoposti alla valutazione del Consiglio di Amministrazione di Credemvita. Le quote del fondo utili concorrono alla determinazione del tasso medio di rendimento della gestione separata entro il termine massimo di otto anni dalla data in cui le plusvalenze nette realizzate vengono accantonate.

Art.4 - Verifiche contabili sulla gestione separata

Il rendiconto riepilogativo e il prospetto della composizione della gestione separata sono annualmente sottoposti, secondo quanto previsto dall'art.11 del Regolamento ISVAP n. 38 del 03/06/2011, a verifica da parte di una società di revisione iscritta all'apposito registro previsto dalla normativa vigente.

In particolare, sono verificate la consistenza delle attività assegnate nel corso del periodo di osservazione alla gestione separata, la disponibilità, la tipologia, la conformità delle attività iscritte nel prospetto della composizione della gestione separata ai criteri di investimento e ai criteri di valutazione delle attività della gestione separata previsti dal presente Regolamento, il tasso medio di rendimento di periodo, la corretta costituzione del fondo utili l'attribuzione della quota di fondo utili al rendimento della gestione separata e l'adeguatezza dell'ammontare delle attività a fronte degli impegni assunti da Credemvita, rappresentati dalle riserve matematiche costituite per i relativi contratti a prestazioni rivalutabili in base ai rendimenti realizzati dalla gestione stessa.

Art.5 - Norme finali

Il presente regolamento è parte integrante delle condizioni di assicurazione.

Credemvita si riserva la possibilità di effettuare modifiche al presente regolamento derivanti dall'adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali con esclusione, in tale ultimo caso, di quelle meno favorevoli per l'assicurato.

REGOLAMENTO DEL FONDO INTERNO CREDEMVITA ORIZZONTE

Art.1 – Istituzione e denominazione del Fondo interno

Credemvita S.p.A. (di seguito più brevemente definita “Credemvita” o la “Compagnia”) compagnia di assicurazione del Gruppo Credito Emiliano, ha istituito il Fondo interno “CREDEMVITA ORIZZONTE”.

Il Fondo interno, con ogni provento ad esso spettante a qualsiasi titolo, costituisce patrimonio distinto a tutti gli effetti dal patrimonio di Credemvita e da quello dei partecipanti.

I proventi derivanti dalla gestione del Fondo interno, al netto di eventuali perdite e delle spese indicate al seguente art.5 non sono distribuiti ai partecipanti, ma vengono reinvestiti nel Fondo interno medesimo, che si configura quindi come “fondo ad accumulazione”.

Il Fondo interno è suddiviso in quote e relative frazioni il cui valore viene pubblicato sul sito internet di Credemvita (www.credemvita.it).

Con l'attribuzione delle quote al Contratto non si intende conferito, né in capo al Contraente né agli aventi diritto alle prestazioni della polizza, alcun diritto sulle quote stesse, sul Fondo interno o sugli investimenti operati dal medesimo.

Art.2 – Destinazione dei versamenti

Il Contraente, nel rispetto di quanto previsto dalle Condizioni di assicurazione, destina i premi versati nel Fondo interno istituito da Credemvita.

Il patrimonio del Fondo interno viene investito con le modalità indicate dal successivo art. 3 e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS).

Art.3 – Obiettivi e caratteristiche del Fondo interno

Il Fondo interno, denominato in euro, di tipo “flessibile”, ha come obiettivo l'incremento del capitale investito tramite l'investimento in attivi diversificati e con una modalità di gestione flessibile volta a cogliere le opportunità offerte dai principali trend dei mercati finanziari.

Il grado di rischio del Fondo Interno è Medio Alto. Tale grado di rischio indica una medio-alta variabilità dei rendimenti del Fondo Interno.

Il Fondo può investire in strumenti finanziari di tutte le categorie previste dalla normativa vigente, rappresentativi di tutte le aree geografiche, i settori e le divise, nel rispetto della natura “flessibile” del portafoglio, al fine di cogliere le migliori opportunità dei mercati finanziari, ivi compresi OICR aventi analoga natura.

Per raggiungere l'obiettivo di investimento, il Fondo investe principalmente in titoli azionari, che possono rappresentare fino al 100% del portafoglio. Il Fondo può ridurre l'esposizione azionaria netta attraverso l'utilizzo di futures listati su indici azionari, al fine di mantenere la volatilità e il livello di rischio del portafoglio nel limite riportato successivamente.

Il portafoglio è composto prevalentemente da azioni di società dei mercati sviluppati, appartenenti a specifici settori (Biotech, Robotics, FinTech e Blockchain, Agricultural Technology, e altri).

La selezione degli strumenti finanziari presenti nel fondo avviene attraverso analisi macroeconomiche e analisi finanziarie per la scelta dei singoli strumenti finanziari e dei relativi pesi con l'obiettivo di un'adeguata efficienza gestionale.

Nel rispetto della natura flessibile del fondo, gli strumenti monetari e obbligazionari possono rappresentare fino al 50% del portafoglio.

Il Fondo può detenere una parte del patrimonio in disponibilità liquide fino ad un massimo del 20%, soglia che può essere superata per brevi periodi in relazione a particolari situazioni di mercato o connesse all'operatività del portafoglio.

Il Fondo Interno può investire in strumenti finanziari derivati con lo scopo di ridurre il rischio di investimento e/o di gestire in modo più efficace il portafoglio, senza alterare gli obiettivi, il grado di rischio e in generale le caratteristiche del Fondo Interno.

Il Fondo può investire in strumenti finanziari denominati in altre valute fino al 100% del portafoglio. L'esposizione al rischio di cambio è dovuta alla variabilità del rapporto di cambio tra la valuta di riferimento del fondo e la valuta in cui sono denominati gli investimenti.

Il Fondo può investire in OICR istituiti o gestiti dalla SGR e/o da società di gestione del medesimo gruppo di appartenenza.

Credemvita può, nell'esercizio dell'attività di gestione, assumere prestiti tramite strumenti monetari - entro il limite massimo del 3% delle attività del Fondo - destinati a fronteggiare, in relazione ad esigenze di investimento o disinvestimento, sfasamenti temporanei nella gestione della “tesoreria”.

La tipologia di gestione del Fondo Interno (flessibile) non consente di individuare un benchmark rappresentativo della politica

di gestione adottata. In luogo del benchmark viene individuata una misura di rischio alternativa, la “volatilità equivalente al VaR” (VEV), con un limite massimo pari al 14%.

La realizzazione della politica di investimento può essere raggiunta anche tramite il conferimento di deleghe gestionali a soggetti autorizzati a svolgere l'attività di “gestione di portafoglio di investimento” per conto terzi, nel rispetto dei criteri di allocazione predefiniti da Credemvita; in ogni caso qualsiasi responsabilità in relazione all'attività inerente la gestione del Fondo rimane ad esclusivo carico di Credemvita.

Art.4 – Revisione contabile

Il “Rendiconto annuale sulla gestione” predisposto per il Fondo interno, è sottoposto al giudizio di una società di revisione iscritta all'albo di cui all'art.161 del d.lgs. 24/2/98 n. 58. La società di revisione esprime, con apposita relazione, un giudizio sulla concordanza della gestione degli attivi con i criteri d'investimento stabiliti all'art.3 del presente Regolamento del Fondo interno, la rispondenza delle informazioni contenute nel rendiconto alle risultanze delle registrazioni contabili, la corretta valutazione delle attività del Fondo interno nonché la corretta determinazione e valorizzazione delle quote del Fondo interno alla fine di ogni esercizio.

Art.5 – Spese ed oneri a carico del Fondo interno

Sono a carico del Fondo interno le seguenti spese:

Tipologia	Importo percentuale annuo	Periodicità di addebito	Modalità di prelievo
Commissioni di gestione	2,50% su base annua	Giornaliera	Dal patrimonio del Fondo
Spese di certificazione	Non predeterminato	Giornaliera	Dal patrimonio del Fondo
Spese di pubblicazione	Non predeterminato	Giornaliera	Dal patrimonio del Fondo
Interessi passivi	Non predeterminato	Giornaliera	Dal patrimonio del Fondo
Spese e oneri di intermediazione, amministrazione, custodia e diretta pertinenza	Non predeterminato	Non predeterminato	Dal patrimonio del Fondo

È a carico del Fondo interno ogni altra spesa ed onere eventualmente dovuto per legge.

Le commissioni di gestione sono calcolate giornalmente sul valore complessivo netto delle attività, e sono prelevate dalle disponibilità del Fondo interno stesso con periodicità mensile.

Gli OICR e/o ETF in cui il Fondo interno può investire non sono gravati da commissioni di entrata o uscita. Tali OICR e/o ETF possono essere gravati da commissioni di gestione che non possono superare l'1,5% annuo, da commissioni di performance e da altre spese previste dai rispettivi regolamenti.

Qualora il Fondo interno investa in OICR promossi, istituiti o gestiti da una società appartenente allo stesso gruppo della Compagnia - Gruppo Credito Emiliano - (c.d. OICR “collegati”), sul Fondo Interno non vengono applicate spese e diritti relativi alla sottoscrizione e al rimborso degli OICR “collegati” acquistati e/o venduti. Inoltre sulla parte di Fondo interno investito in OICR “collegati” vengono addebitate esclusivamente le commissioni di gestione individuate dall'impresa per il servizio di asset allocation degli OICR “collegati” e all'amministrazione dei contratti.

Art.6 – Criteri di valutazione del patrimonio

Per la determinazione dei prezzi da applicare agli strumenti finanziari presenti nel Fondo Interno si applicano i seguenti criteri di valutazione:

STRUMENTI FINANZIARI (compresi strumenti finanziari derivati)

Quotati: il prezzo è quello di chiusura così come determinato sul mercato di negoziazione.

Gli strumenti finanziari quotati che risultano:

- individualmente sospesi dalle negoziazioni;
 - caratterizzati da prezzi scarsamente significativi a causa di volumi di negoziazione poco rilevanti e/o ridotta frequenza degli scambi;
- sono valutati sulla base dei criteri previsti per quelli non quotati.

Non quotati: il prezzo è determinato svalutando ovvero rivalutando il costo di acquisto in base al presumibile valore di realizzo sul mercato.

QUOTE O AZIONI DI OICR / ETF

Il prezzo è determinato sulla base dell'ultimo valore pubblicato nelle modalità previste dalle rispettive società di gestione.

In caso di prolungata assenza di valori pubblicati il prezzo sarà determinato sulla base del presumibile valore di realizzo.

STRUMENTI MONETARI ED ALTRE COMPONENTI PATRIMONIALI

I depositi bancari a vista sono valutati al valore nominale; per le altre forme di deposito si tiene conto delle caratteristiche e del rendimento delle stesse.

Per le operazioni di pronti contro termine (ed assimilabili) si provvede a distribuire la differenza tra prezzo a pronti e quello a termine proporzionalmente al tempo trascorso, lungo tutta la durata del Contratto.

Le disponibilità liquide e le posizioni debitorie sono valutate al loro valore nominale.

Per gli strumenti finanziari denominati in divise differenti dall'Euro verranno utilizzati i valori dei cambi BCE.

I proventi finanziari e i dividendi di pertinenza del Fondo interno verranno riconosciuti con la medesima fiscalità con cui sono stati percepiti dalla Compagnia, ovvero al netto delle imposte trattenute alla fonte dalle autorità fiscali; le quote di tali imposte eventualmente stornate o rimborsate andranno a beneficio degli assicurati e attribuite al Fondo interno al momento del relativo incasso. Nel caso in cui la Compagnia dovesse percepire crediti d'imposta, verranno riconosciuti al Fondo interno e, pertanto, andranno a beneficio degli assicurati.

Per gli OICR / ETF in cui il Fondo Interno può investire, di regola Credemvita non incassa, dalle società di gestione di tali strumenti finanziari, retrocessioni di commissioni di gestione. Nel caso in cui Credemvita percepisca retrocessioni di commissioni di gestione e/o riconoscimento di utilità, vengono riconosciute al Fondo Interno e, pertanto, vanno a beneficio degli assicurati, e vengono rappresentate nel rendiconto di gestione annuale. Tali commissioni di gestione e/o utilità vengono riconosciute al Fondo Interno in base al principio di cassa (nel primo calcolo del valore quota successivo all'incasso da parte di Credemvita).

Art.7 – Criteri di determinazione del valore unitario delle quote

7.1 Credemvita calcola giornalmente il valore unitario della quota del Fondo Interno dividendo il valore complessivo netto del Fondo interno per il numero di quote in circolazione, entrambi relativi al "Giorno di Riferimento" ("Giorno di Riferimento" è ogni giorno lavorativo).

In considerazione, tra l'altro:

- della necessità di valorizzare comunque il patrimonio del Fondo interno sulla base di prezzi significativi e tali da esprimere il presumibile valore di realizzo;
- di situazioni in cui le richieste di liquidazione per la loro entità richiederebbero smobilizzi tali che, tenuto conto della situazione del mercato, potrebbero recare pregiudizio all'interesse dei Contraenti;
- delle particolari caratteristiche di eventuali attività finanziarie utilizzate per realizzare gli obiettivi di investimento nonché delle possibili temporanee inefficienze dei mercati di tali attività finanziarie;
- in genere, di circostanze eccezionali che non consentano la regolare determinazione del calcolo del valore unitario della quota o del patrimonio netto del Fondo interno;

Credemvita potrà, e ciò nell'esclusivo interesse dei Contraenti, posticipare il "Giorno di Riferimento" nonché la determinazione del valore unitario della quota e/o del valore complessivo netto del Fondo interno per un periodo comunque non superiore a 15 giorni.

7.2 Il primo valore unitario della quota del Fondo interno è fissato in 10,00 Euro.

7.3 Il valore complessivo netto del Fondo interno è calcolato con le modalità indicate all'art.6 del presente Regolamento.

7.4 Credemvita sospende il calcolo del valore unitario della quota per cause di forza maggiore laddove non sia possibile la compiuta e corretta determinazione della relativa quota. Terminati i predetti impedimenti, Credemvita si adopererà tempestivamente, e comunque entro 15 giorni dalla cessazione della situazione di impedimento, per determinare, in buona fede, il valore unitario della quota e provvederà alla sua divulgazione.

Credemvita ha, inoltre, la facoltà di sospendere la determinazione del valore unitario della quota nel caso di interruzione temporanea dell'attività di una Borsa valori o di un mercato regolamentato le cui quotazioni siano prese a riferimento per la valutazione di una parte rilevante del patrimonio del Fondo interno.

7.5 Il valore unitario della quota del Fondo interno è pubblicato sul sito internet di Credemvita (www.credemvita.it) entro il terzo giorno lavorativo successivo al Giorno di Riferimento.

Art.8 – Modifiche al Regolamento

Le eventuali modifiche e/o integrazioni che si rendessero necessarie a seguito dell'introduzione di nuove normative primarie o secondarie comporteranno la conseguente modificazione del presente Regolamento del Fondo interno.

Il presente Regolamento del Fondo sarà, altresì, modificato in caso di variazione dei criteri gestionali.

In ogni caso sono escluse modifiche che comportino condizioni meno favorevoli per il Contraente.

Credemvita comunicherà tali modifiche ai Contraenti nei termini previsti dalla vigente normativa e provvederà a trasmetterle a IVASS.

Art.9 – Chiusura, liquidazione e fusione di un Fondo interno

9.1 – Chiusura del Fondo Interno

Credemvita può decidere la chiusura del Fondo Interno, e di conseguenza non accetterà ulteriori nuove sottoscrizioni e/o versamenti.

La decisione, che verrà pubblicata sul sito internet di Credemvita (www.credemvita.it), conterrà il motivo che ha portato alla chiusura del Fondo Interno e la data di effetto.

A seguito della chiusura del Fondo interno non potranno quindi essere attribuite ulteriori quote, ma esso rimarrà in essere fino alla sua liquidazione o fino a quando l'ultima quota non sarà liquidata.

9.2 – Liquidazione di un Fondo Interno

Credemvita, nell'esclusivo interesse del Contraente si riserva il diritto di rinunciare all'attività di gestione del Fondo Interno, ponendolo in liquidazione.

Tale facoltà potrà essere esercitata in caso di riduzione del patrimonio del Fondo interno tale da impedire oggettivamente un'efficiente gestione ovvero in caso di scioglimento della Compagnia.

A seguito della liquidazione del Fondo Interno, Credemvita liquiderà tutti gli investimenti e le attività del Fondo Interno medesimo.

In tal caso Credemvita provvederà ad inviare almeno 60 giorni prima della data prevista per la liquidazione una comunicazione al Contraente, mediante la quale illustrerà le motivazioni che hanno determinato la scelta di liquidazione, e potrà:

- indicare al Contraente i dettagli relativi al pagamento del controvalore delle quote attribuite al suo contratto che sono oggetto in liquidazione;
- indicare, in alternativa a quanto riportato al precedente punto, il Fondo interno avente profilo di rischio non superiore a quello del Fondo posto in liquidazione sul quale in assenza di diverse disposizioni del Contraente sarà reinvestito il controvalore delle quote attribuite al suo contratto che sono oggetto in liquidazione.
- In tal caso, entro l'ultimo giorno lavorativo della settimana precedente quella di liquidazione del Fondo, il Contraente potrà comunicare a Credemvita la volontà di effettuare il riscatto totale del Contratto o lo switch delle quote del Fondo interessato alla liquidazione verso altro Fondo interno disponibile per il Contratto. Per tali operazioni di riscatto o switch non sarà applicato alcun costo.

9.3 – Fusione tra Fondi Interni

Credemvita, in un'ottica di ricerca di maggiore efficienza gestionale, potrà procedere alla fusione tra Fondi interni con caratteristiche simili.

L'eventuale fusione tra Fondi interni verrà realizzata nell'esclusivo interesse del Contraente e con le seguenti finalità:

- raggiungere l'adeguatezza patrimoniale dei Fondi interni;
- migliorare il livello di efficienza nella gestione dei portafogli;
- ridurre i costi per il Contraente.

Le eventuali operazioni di fusione dovranno soddisfare in ogni caso le seguenti condizioni:

- similarità delle caratteristiche dei Fondi interni oggetto di fusione;
- omogeneità delle politiche d'investimento dei Fondi Interni oggetto di fusione;
- il passaggio dal Fondo Interno incorporato al Fondo Interno incorporante non comporterà oneri e spese per il Contraente;
- non si verificheranno soluzioni di continuità nella gestione del Fondo interno.

Nel caso di fusione tra Fondi interni, Credemvita provvederà ad inviare una comunicazione al Contraente, riportante le motivazioni che hanno determinato la scelta di fusione e le relative conseguenze anche in termini economici, la data di effetto della fusione, le caratteristiche e la composizione dei Fondi interni interessati dall'operazione nonché i criteri seguiti per il calcolo del valore di concambio.



ORIZZONTE by CREDEMVITA - *Garantito*

Proposta di assicurazione

Prodotto d'investimento assicurativo di tipo multiramo (Assicurazione a vita intera e a premio unico - Codice Tariffa 65116)

Si attesta che il modulo di proposta eventualmente trasmesso per via telematica contiene le stesse informazioni del modulo cartaceo

Il sottoscritto Contraente, le cui generalità sono riportate di seguito, propone a Credemvita S.p.A. la presente assicurazione sulla vita alle condizioni riportate nelle Condizioni di Assicurazione.

Intermediario:

L'operazione si è perfezionata presso la sede dell'Intermediario; fuori sede; a distanza

Contraente (se società/ente indicare denominazione/ragione sociale, indirizzo, partita IVA)

Contraente: cognome e nome, indirizzo, data di nascita e codice fiscale
Assicurato (da compilare solo se diverso da Contraente): cognome e nome, indirizzo, data di nascita e codice fiscale
indirizzo per invio corrispondenza (se diverso da quello del Contraente)
indirizzo e-mail

Estremi della proposta

proposta n.	data di decorrenza GIORNO CALCOLO VALORE QUOTA	durata VITA INTERA
-------------	---	-----------------------

Beneficiario in caso di morte dell'Assicurato

<input type="checkbox"/> Beneficiario designato in forma nominativa ⁽¹⁾ (1) cognome, nome/Ragione Sociale, luogo, data di nascita, c.fiscale/P.IVA, indirizzo di residenza, indirizzo di posta elettronica, recapito telefonico, percentuale da attribuire a ciascun beneficiario designato	<input type="checkbox"/> Gli eredi testamentari o, in mancanza, gli eredi legittimi in parti uguali
Il Contraente ESCLUDE l' invio al Beneficiario, designato in forma nominativa, di comunicazioni prima del verificarsi dell'evento	SI [] NO []
Il Contraente ESCLUDE l' invio al Beneficiario, designato in forma nominativa, di comunicazioni prima del verificarsi dell'evento	SI [] NO []
Il Contraente ESCLUDE l' invio al Beneficiario, designato in forma nominativa, di comunicazioni prima del verificarsi dell'evento	SI [] NO []
Il Contraente ESCLUDE l' invio al Beneficiario, designato in forma nominativa, di comunicazioni prima del verificarsi dell'evento	SI [] NO []
Il Contraente ESCLUDE l' invio al Beneficiario, designato in forma nominativa, di comunicazioni prima del verificarsi dell'evento	SI [] NO []

AVVERTENZA: Il Contraente è invitato a designare il/i beneficiario/i in forma nominativa: in caso di mancata raccolta di dette informazioni, Credemvita potrà incontrare, al decesso dell' assicurato, maggiori difficoltà nell' identificazione e nella ricerca dei beneficiari stessi, inoltre la modifica o revoca dei beneficiari deve essere comunicata a Credemvita.

Referente terzo (soggetto opzionale, diverso dal beneficiario designato dal Contraente qualora quest' ultimo manifesti esigenze specifiche di riservatezza e a cui Credemvita potrà far riferimento in caso di decesso dell' assicurato)

cognome, nome / Ragione Sociale, luogo e data di nascita, codice fiscale / P.IVA, indirizzo di residenza, indirizzo di posta elettronica, recapito telefonico

firma Contraente o Rappresentante Legale in caso di Società/Ente o Esecutore in nome e per conto del Contraente





ORIZZONTE by CREDEMVITA - *Garantito*

Premio unico versato e ripartizione del premio investito

Il contratto prevede il versamento di un premio unico iniziale di importo minimo pari a 40.000,00 €.

Le prestazioni assicurative sono garantite da Credemvita S.p.a. nei termini e con i limiti previsti dalle Condizioni di Assicurazione

Il numero di polizza e la data di decorrenza saranno comunicati tramite la lettera di conferma di investimento del Premio.

Il contratto, per i primi 7 anni dalla data di decorrenza, prevede l'investimento del premio unico pagato, al netto dei costi, nella combinazione predefinita contrattualmente prevista e specificata nel box sottostante. Tale combinazione che non può essere modificata.

Decorsi 7 anni dalla data di decorrenza del contratto, l'importo relativo al fondo interno verrà reinvestito, tramite switch programmato, nella Gestione Separata Credemvita Orizzonte.

Il Contratto non prevede la possibilità di versare premi aggiuntivi

Premio unico versato	% predefinita di investimento su singola componente
	Gestione Separata 60%
	Fondo Interno 40%

Fondo interno (codice e descrizione)

Modalità di pagamento

bonifico bancario utilizzando le seguenti coordinate IBAN:

presso Credito Emiliano SpA: IT76 N030 3212 8910 1000 0099 600 intestato a Credemvita SpA.

In caso di modalità di pagamento a valere sul conto corrente attivo presso l'intermediario, la presente costituisce autorizzazione all'addebito.

bonifico bancario da c/c n. _____ ABI _____ CAB _____ IBAN _____

Il Contraente prende atto che l'unico mezzo di pagamento ammesso è il seguente:

- bonifico bancario, al quale verrà applicato lo stesso giorno di valuta riconosciuto a Credemvita S.p.A. dalla banca ordinante.

Nel caso di insoluto, ove il contraente non provveda entro 5 giorni dalla comunicazione del mancato incasso a pagare il premio assicurativo mediante bonifico bancario, il contratto dovrà intendersi risolto di diritto e privo di effetti già dalla data di sottoscrizione dello stesso e, in tal caso, nulla sarà dovuto al beneficiario, neppure per l'ipotesi nella quale nelle more si fosse verificato l'evento dedotto in contratto.

firma Contraente (o Rappresentante Legale in caso di Società/Ente o Esecutore in nome e per conto del Contraente)

Credemvita S.p.A.

Società con unico socio, soggetta ad attività di direzione e coordinamento (ex art. 2497 bis c.c.) da parte di Credito Emiliano S.p.A. - Capitale interamente versato di euro 221.600.070 - REA n° 185343 presso la Camera di Commercio di Reggio Emilia - Registro delle Imprese di Reggio Emilia, Codice Fiscale 01437550351 - Partita IVA 02823390352 - Iscrizione all'Albo delle Imprese di Assicurazione n° 1.00105 - Sede Legale e Direzione: Via Luigi Sani, 1 42121 Reggio Emilia (Italia) - Tel: +39 0522 586000 - Fax: +39 0522 452704 - www.credemvita.it - info@credemvita.it - PEC: info@pec.credemvita.it La Società ha adottato un Modello ai sensi del D.Lgs. 231/01, di cui Parte Generale e Codice Etico sono consultabili sul sito www.credemvita.it





ORIZZONTE by CREDEMVITA - *Garantito*

Consenso per la modalità di trasmissione della documentazione ex art 120 quater DLgs 209/2005

Il sottoscritto Contraente dichiara di aver ricevuto informazioni sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni dei prodotti d'investimento assicurativo e, in particolare, del Contratto "ORIZZONTE BY CREDEMVITA - *Garantito* (Tariffa 65116)", di cui, prima della sottoscrizione, ha visionato e letto il relativo set informativo, reso disponibile dall'Intermediario di riferimento e contenente il KID delle opzioni di investimento sottostanti al Contratto "ORIZZONTE BY CREDEMVITA - *Garantito* (Tariffa 65116)", DIP aggiuntivo IBIP, condizioni di assicurazione, glossario e relativo fac - simile di proposta, nonché il Regolamento del Fondo Interno "Credemvita Orizzonte" e della Gestione Separata "Credemvita Orizzonte" dei quali ha compreso i contenuti, che ritiene sufficienti ed adeguati per assumere consapevolmente la decisione di sottoscrivere la presente Proposta.

Il Contraente dichiara di voler ricevere il Set Informativo e tutta la documentazione relativa al contratto, inclusa l'informativa in corso di contratto:

- in formato elettronico, tramite supporto durevole non cartaceo, attraverso i canali digitali/telematici dell'Intermediario scelti dal Contraente (ad esempio e-mail o internet banking). Dichiara in questo senso di aver indicato un indirizzo e-mail valido per le comunicazioni e di avere regolare accesso a internet. Resta ferma la facoltà per il Contraente di richiedere in ogni momento la trasmissione della documentazione su supporto cartaceo. La nuova modalità di trasmissione si applicherà alle informative successive all'espressione di tale scelta.
- su supporto cartaceo. Resta ferma la facoltà per il Contraente di richiedere la trasmissione della documentazione su supporto durevole non cartaceo. La nuova modalità di trasmissione si applicherà alle informative successive all'espressione di tale scelta

Il Contraente dichiara:

- di aver ricevuto, letto e compreso il Set Informativo prima della sottoscrizione della Proposta su supporto cartaceo o su supporto durevole non cartaceo secondo la scelta dallo stesso espressa;
- di essere consapevole che il Set Informativo è pubblicato sul sito Internet dell'Intermediario e della Compagnia e può essere consultato in ogni momento e che riceverà l'originale del Contratto sottoscritto dall'Intermediario, espressamente autorizzato a rappresentare Credemvita per la conclusione del Contratto, sempre nelle modalità sopra espresse.

firma Contraente o Rappresentante Legale in caso di Società/Ente o Esecutore in nome e per conto del Contraente

Dichiarazioni del Contraente

Il sottoscritto Contraente si dichiara consapevole che le eventuali dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste per la conclusione del contratto, possono compromettere il diritto alla prestazione, ovvero produrre l'annullamento del contratto in caso di dolo o colpa grave (art. 1892 Cod. Civ.).

Il sottoscritto Contraente dichiara di accettare interamente le condizioni della presente Proposta e con esse le altre condizioni che formano il Contratto, ivi comprese quelle concernenti specificamente i costi dell'esecuzione del Contratto. Il sottoscritto Contraente dà atto che le informazioni necessarie a valutare le proprie richieste ed esigenze assicurative e previdenziali ai fini della conclusione del Contratto e l'adeguatezza del Contratto offerto sono state raccolte prima della sottoscrizione della presente Proposta. Il sottoscritto Contraente dichiara di essere a conoscenza che il Contratto si intende concluso con la sottoscrizione per accettazione della presente Proposta da parte dell'Intermediario che, al fine della conclusione del Contratto, agisce espressamente anche in rappresentanza e in nome e per conto di Credemvita, come espressamente indicato anche dalle Condizioni di Assicurazione di "ORIZZONTE BY CREDEMVITA - *Garantito* (Tariffa 65116)".

Conseguentemente, il Contratto si intende concluso:

- nel caso in cui il Contraente abbia sottoscritto la presente Proposta su supporto cartaceo, nella data e nel luogo riportati nel presente modulo di Proposta controfirmato per accettazione dall'Intermediario che agisce in nome e per conto di Credemvita;
- nel caso in cui il Contraente abbia sottoscritto la presente Proposta tramite il Servizio di "Firma Elettronica", al momento della ricezione, nella sezione "MyBox" personale del Contraente, della copia della Proposta firmata per accettazione dall'Intermediario che agisce in nome e per conto di Credemvita.

Il sottoscritto Contraente dichiara, inoltre, di essere a conoscenza:

- che la presente proposta è revocabile, secondo quanto previsto dal D. Lgs. N. 209/2005 (art. 176) e dalle Condizioni di Assicurazione, finché il Contratto non sia concluso, ossia fino al momento della sottoscrizione per accettazione della Proposta come indicato in precedenza. Successivamente alla conclusione del Contratto la proposta non è più revocabile;
- della facoltà a lui spettante di esercitare il diritto di recesso, secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 209/2005 (art. 177) e dalle Condizioni di Assicurazione, entro 30 giorni dal momento in cui ha ricevuto la comunicazione che il Contratto è concluso. Il Contraente potrà esercitare tale diritto:
- recandosi presso la filiale dell'Intermediario per la compilazione e la sottoscrizione della relativa modulistica che sarà messa a Sua disposizione da Credemvita tramite l'Intermediario medesimo;
- o, alternativamente, inoltrando, sempre entro il predetto termine, lettera raccomandata con ricevuta di ritorno alla sede di Credemvita, o mediante comunicazione PEC, come precisato nelle Condizioni di Assicurazione di "ORIZZONTE BY CREDEMVITA - *Garantito*".

Il recesso libera entrambe le parti da qualunque obbligazione derivante dal Contratto, con decorrenza dalle ore 24 del giorno in cui, a seconda dei casi, il Contraente ha compilato e sottoscritto la relativa modulistica presso l'Intermediario o, alternativamente, Credemvita ha ricevuto la lettera raccomandata (Data di comunicazione del recesso).

La Compagnia, entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta di recesso, rimborsa il Contraente:

- se il Premio è già stato investito, un importo dato dalla somma del:
 - **controllore delle quote del Fondo Interno**, calcolato al Giorno di Determinazione relativo al primo giorno lavorativo successivo alla Data di comunicazione del recesso aumentato dei costi applicati (Commissione di gestione già addebitate);
 - **premi versati** dal Contraente nella **Gestione Separata**.
- Per la parte di premio investita nel Fondo interno, il controvalore delle quote del Fondo interno dipende dall'andamento del Fondo interno collegati al Contratto per il periodo in cui il Contratto ha avuto effetto;
- se il Premio non è stato investito, un importo pari ai Premi versati eventualmente già incassati.

Il Contraente si impegna a consegnare ai Beneficiari e al Referente Terzo copia dell'Informativa di Credemvita sul trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016, consegnata dall'Intermediario, sollevando Credemvita da qualsiasi responsabilità in merito.

Il sottoscritto Contraente dichiara di aver ricevuto e di aver compreso:

- le informazioni relative al distributore, al prodotto di investimento assicurativo (anche mediante consegna di KID e DIP aggiuntivo IBIP della Compagnia) e all'attività di distribuzione assicurativa (informazioni ai sensi dell'art. 133, comma 2, lett. a) e b) del Regolamento Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 - Regolamento Intermediari);
- il set informativo comprensivo di KID, DIP Aggiuntivo IBIP e condizioni contrattuali comprensive di glossario e fac - simile di proposta, nonché del Regolamento della Gestione Separata "Credemvita Orizzonte" e del Regolamento del Fondo Interno "Credemvita Orizzonte" .

firma Contraente (o Rappresentante Legale in caso di Società/Ente o Esecutore in nome e per conto del Contraente)

Firma Assicurato, se diverso dal Contraente. L'Assicurato presta il proprio consenso a che l'assicurazione sia stipulata sulla propria vita ai sensi e per gli effetti dell'art. 1919 Codice Civile

Dichiarazioni ai fini di approvazioni specifiche

Il sottoscritto Contraente dichiara di approvare esplicitamente, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile i seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione: art. 1.1 Prestazione Assicurativa, art. 2. "Cosa non è assicurato e limiti", art. 3 "Quando comincia la copertura e quando finisce", art. 4.1 "Definizione e determinazione del capitale investito", art. 6 "Costi", art. 7.3 "Riscatto", art. 8 "Beneficiari", art. 9 "Obblighi delle parti", art. 10 "Che cosa fare in caso di sinistro e liquidazione delle prestazioni", art. 10.1 "Pagamenti di Credemvita", art. 12.2 "Modificazione delle Condizioni Contrattuali".

firma Contraente (o Rappresentante Legale in caso di Società/Ente o Esecutore in nome e per conto del Contraente)

cognome, nome incaricato per verifica firme e poteri

visto incaricato per verifica firme e poteri

data e luogo